



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

DATEC, DFAE, DFF, DEFR, DFI e DFGP

La Svizzera e la strategia digitale dell'Unione europea

Commissione von der Leyen (2023)

Data: 15 marzo 2023

Indice

Premessa	4
Management Summary	6
Tabella riassuntiva dei dossier prioritari	7
Dossier prioritari per la Svizzera	9
Misura 1: regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA)	9
Misura 2: regolamento sui mercati digitali (Digital Markets Act, DMA)	13
Misura 3: regolamento sulla governance dei dati (Data Governance Act)	15
Misura 4: regolamento sui dati (Data Act)	17
Misura 5: quadro legislativo per le applicazioni di IA ad alto rischio	19
Misura 6: legislazione dell'UE per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori	21
Misura 7: identità digitale europea	23
Misura 8: strategia in materia di cibersecurity	24
Pilastro I: società («Tecnologia al servizio delle persone»)	27
Misura 9: strategia europea in materia di tecnologie quantistiche	27
Misura 10: revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC)	29
Misura 11: strategia blockchain europea	31
Misura 12: aggiornamento del piano d'azione europeo sul 5G e 6G	33
Misura 13: revisione della normativa sul roaming	35
Misura 14: nuovo programma relativo alla politica in materia di spettro radio	37
Misura 15: revisione della direttiva recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS)	38
Misura 16: legge sulla ciberresilienza (Cyber Resilience Act)	40

Misura 17: piano d'azione per l'istruzione digitale (Digital Education Action Plan)	42
Misura 18: iniziativa per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali	44
Misura 19: rafforzare la strategia per l'interoperabilità delle autorità pubbliche dell'UE al fine di garantire il coordinamento e standard comuni in vista di un flusso e di un servizio di dati sicuri e senza frontiere nel settore pubblico	46
Pilastro II: economia («Un'economia equa e competitiva»).....	48
Misura 20: pacchetto per la strategia industriale – parte digitale	48
Misura 21: pacchetto per la finanza digitale	50
Misura 22: prelievo sul digitale (Digital Levy)	53
Misura 23: proposta legislativa di un nuovo quadro normativo per l'open finance (Legislative Proposal for new open finance framework)	54
Misura 24: strumento relativo alle sovvenzioni estere	55
Misura 25: nuova agenda dei consumatori.....	58
Misura 26: normativa europea sui chip (European Chips Act)	60
Terzo pilastro: democrazia e ambiente («Costruire una società aperta, democratica e sostenibile»)	62
Misura 27: piano d'azione per la democrazia europea	62
Misura 28: piano d'azione per i media e gli audiovisivi.....	65
Misura 29: regolamento per la libertà dei media	67
Misura 30: iniziativa per un'elettronica circolare	70
Misura 31: trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza (compresa l'interoperabilità delle prescrizioni e delle cartelle cliniche elettroniche)	72
Quarto pilastro: misure internazionali	74
Misura 32: strategia di cooperazione digitale mondiale.....	74
Misura 33: piattaforma digitale per lo sviluppo	76
Misura 34: strategia di normazione europea – parte digitale.....	78
Misura 35: rilevamento delle opportunità e piano d'azione per promuovere l'approccio europeo nelle relazioni bilaterali e negli organismi multilaterali.....	81

Premessa

Il presente documento di analisi è il frutto dei lavori del gruppo di coordinamento interdipartimentale «Politica digitale dell'UE» della Confederazione, al quale il Consiglio federale ha dato l'incarico di assicurare il monitoraggio della strategia digitale dell'UE e di informare regolarmente l'Esecutivo sugli sviluppi rilevanti. A tale scopo, il gruppo di coordinamento, guidato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e dalla Divisione Europa della Segreteria di Stato DFAE (SES/DFAE), elabora ogni due anni un'analisi dettagliata degli sviluppi normativi relativi alla politica digitale dell'UE.

Il mandato del gruppo di coordinamento si concentra principalmente sulle misure dell'UE che rientrano nell'ambito della strategia digitale dell'UE **«Un'Europa pronta per l'era digitale»**. Nella sua strategia digitale elaborata all'inizio del 2020, la Commissione europea (di seguito «Commissione») aveva formulato i tre obiettivi principali elencati di seguito.

- **Far lavorare la tecnologia per le persone:** l'economia viene rafforzata e resa più competitiva grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali. Allo stesso tempo, vengono rafforzate le competenze tecnologiche delle persone e sviluppate le infrastrutture necessarie. Sono previste anche misure di protezione contro le minacce informatiche e regole per lo sviluppo di tecnologie nel campo dell'intelligenza artificiale (IA).
- **Creare un'economia equa e competitiva:** il mercato unico europeo deve consentire la partecipazione di tutte le imprese, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie, prodotti e servizi digitali. In questo modo, oltre alla competitività verrà rafforzata anche la fiducia dei consumatori nelle tecnologie.
- **Costruire una società aperta, democratica e sostenibile:** i valori fondamentali sono centrali per l'utilizzo delle nuove tecnologie. L'innovazione contribuisce a rendere l'economia più sostenibile e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Anche nello spazio digitale va creato un quadro normativo che ponga le basi, per le cittadine e i cittadini, per un utilizzo affidabile delle nuove tecnologie.

La strategia digitale dell'UE comprende ora 35 misure. Il presente documento di analisi le passa in rassegna e ne analizza le potenziali conseguenze per la Svizzera. Alcune di queste misure, che erano già state comunicate all'inizio del mandato della nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen, sono state nel frattempo portate a termine, altre invece sono state introdotte in seguito e sono ancora in fase di attuazione. La strategia, articolata in 35 misure, copre una moltitudine di temi. Per mantenere una visione d'insieme, le misure sono state suddivise nelle seguenti categorie:

- dossier prioritari per la Svizzera;
- dossier riguardanti il tema «società» (obiettivo «Far lavorare la tecnologia per le persone»);
- dossier riguardanti il tema «economia» (obiettivo «Creare un'economia equa e competitiva»);
- dossier riguardanti i temi «democrazia» e «ambiente» (obiettivo «Costruire una società aperta, democratica e sostenibile»);
- dossier riguardanti misure internazionali.

Oltre alle misure previste dalla strategia digitale dell'UE, vi sono altri progetti europei sulla digitalizzazione che interessano anche la Svizzera. Le attività riguardanti principalmente la digitalizzazione o il miglioramento dei sistemi esistenti (come lo scambio digitale dei dati delle assicurazioni sociali) non rientrano però tipicamente nella strategia digitale dell'UE. Di conseguenza, non vengono esaminate in questo documento di analisi e sono seguite da altri organismi competenti o dai rispettivi uffici specializzati.

Occorre tenere presente che questo documento riproduce la situazione in un preciso momento e che le misure in esso descritte si trovano in fasi diverse e il loro iter legislativo procede a ritmi diversi. Alcune misure potrebbero quindi cambiare ancora in modo significativo. Si raccomanda pertanto di consultare con la dovuta cautela il presente documento e le valutazioni in esso contenute. Le conseguenze per la Svizzera potranno essere valutate con maggiore precisione solo al termine dell'iter legislativo.

Rispetto all'ultimo documento di analisi risalente a giugno del 2021 sono state aggiunte diverse misure e ne sono state cancellate quattro, che elenchiamo di seguito (i numeri delle misure sono ripresi dal documento di analisi del giugno 2021).

- Misura 3 – Strategia per i dati: questa strategia è stata concretizzata con la pubblicazione del regolamento sulla governance dei dati e del regolamento sui dati. Nel presente documento, i punti centrali della strategia per i dati sono illustrati alla [misura 3](#) e alla [misura 4](#).
- Misura 6 – Libro bianco sull'intelligenza artificiale: questa misura è stata concretizzata con la pubblicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. Nel presente documento, i punti centrali del libro bianco sull'intelligenza artificiale sono illustrati alla [misura 5](#).
- Misura 23 – Libro bianco in materia di sovvenzioni estere: questa misura è stata attuata. Nel presente documento, la sua implementazione è trattata alla [misura 24](#).
- Misura 26 – Revisione del regolamento in materia di identificazione elettronica: nel presente documento, questa misura è trattata insieme alla [misura 7](#) sull'identificazione europea.

Management Summary

La presente analisi della politica digitale dell'UE ha confermato le tendenze individuate dall'analisi risalente a giugno 2021: le misure di politica digitale dell'UE sono di ampia portata e in molti ambiti anche la Svizzera è interessata dalle modifiche normative. In generale, l'analisi non rivela la necessità di un'azione immediata. In particolare, l'analisi non ha individuato alcun ostacolo significativo per l'accesso della Svizzera al mercato nel settore digitale.

L'UE continua a perseguire con la Commissione Von der Leyen nuovi percorsi e approcci in vari ambiti della politica digitale. La Commissione ha dimostrato, con l'entrata in vigore alla fine del 2022, dei due grandi pacchetti legislativi nel settore della regolamentazione delle piattaforme digitali (il Digital Services Act e il Digital Markets Act), la sua capacità di portare a compimento progetti ambiziosi attraverso la procedura legislativa. Si nota anche una tendenza al ricorso a una legislazione orizzontale e intersettoriale e quindi al trasferimento di nuove competenze dagli Stati membri alla Commissione europea. Pertanto, la Commissione ha ad esempio acquisito nuovi importanti poteri di vigilanza e di applicazione nel settore della regolamentazione delle piattaforme digitali. La Commissione si è inoltre posizionata nei confronti degli Stati membri come istituzione di riferimento in nuovi settori come quello dell'intelligenza artificiale.

La rilevanza crescente dell'UE come autorità di riferimento globale per gli standard di politica digitale significa che le aziende straniere che operano nell'UE (comprese quelle svizzere) dovranno adattarsi alle regole. Inoltre, l'importanza e le dimensioni del mercato europeo dovrebbero far sì che molte aziende osservino e applichino autonomamente i requisiti europei anche al di fuori dell'UE.

Un importante sviluppo è l'accresciuto ricorso a strumenti normativi atti a far rispettare gli standard legali europei nei Paesi terzi. Per essere in grado di perseguire le aziende inadempienti in questi paesi, l'UE si affida sempre di più all'obbligo di designare rappresentanti legali domiciliati sul suo territorio, che possono essere ritenuti responsabili in caso di violazione delle norme da parte di aziende di Paesi terzi (in particolare per il pagamento di eventuali multe).

Diversi sviluppi politici, come il conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti o la guerra in Ucraina, hanno portato l'UE a rafforzare ulteriormente la propria autonomia strategica. Pertanto, l'UE moltiplica le misure volte a ridurre la sua dipendenza da Paesi terzi in settori tecnologici sensibili.

L'analisi delle misure ha dimostrato ancora una volta che l'Amministrazione federale segue attentamente tutti gli sviluppi rilevanti ed è consapevole delle possibili conseguenze. Va sottolineato che eventuali misure specifiche in determinati settori vengono attuate dagli uffici federali competenti. Pertanto, la constatazione che la politica digitale dell'UE non richiede un'azione diretta e trasversale non significa che la Svizzera non ritenga necessario agire di propria iniziativa in alcuni settori (come la regolamentazione delle piattaforme digitali).

La prossima analisi completa è prevista a fine 2024 per il termine del mandato della Commissione Von der Leyen.

Tabella riassuntiva dei dossier prioritari

Dossier	Sintesi	Possibili conseguenze per la Svizzera	Direzione in seno all'AF
Regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA) <i>(entrato in vigore il 16 novembre 2022)</i>	Il regolamento sui servizi digitali prevede disposizioni uniformi sui diritti e sulle responsabilità dei servizi digitali, in particolare anche delle piattaforme online, nella gestione di contenuti online illegali e/o dannosi.	Anche i fornitori di servizi online svizzeri che operano nel mercato unico dell'UE dovranno in linea di principio rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento in oggetto. Gli effetti saranno probabilmente limitati, ma potranno essere valutati in modo definitivo solo nella fase attuativa.	UFCOM
Regolamento sui mercati digitali (Digital Markets Act, DMA) <i>(entrato in vigore il 1° novembre 2022)</i>	Il regolamento sui mercati digitali stabilisce nuove regole <i>ex ante</i> per alcune grandi piattaforme online (cosiddetti «gatekeeper»). L'obiettivo del regolamento, che integra la normativa in materia di concorrenza, è garantire mercati digitali equi e contendibili.	Dato che, attualmente, in Svizzera non hanno sede piattaforme o «gatekeeper» di grandi dimensioni, il rischio che il regolamento abbia conseguenze dirette sui fornitori online svizzeri è di fatto molto basso.	SECO
Regolamento sulla governance dei dati (Data Governance Act) <i>(entrato in vigore il 23 giugno 2022)</i>	Il regolamento mira a promuovere la libera circolazione dei dati tra i settori di attività nel mercato unico, incentivando il riutilizzo dei dati sensibili (dati personali e non). Stabilisce tra le altre cose condizioni specifiche e principi comuni per gli intermediari di dati.	Le prescrizioni riguardanti la trasmissione di dati riservati degli enti pubblici e i requisiti legali per gli intermediari di dati non si applicano alla Svizzera. Le imprese svizzere saranno tuttavia interessate dal regolamento se agiscono come intermediari di dati che offrono i loro servizi nell'UE senza essersene stabiliti e che seguono determinate regole (designazione di un rappresentante legale in uno Stato membro).	UFCOM
Regolamento sui dati (Data Act) <i>(proposta di regolamento della Commissione del 23 febbraio 2022)</i>	La proposta stabilisce le circostanze in cui i dati personali e non personali generati nell'UE possono essere utilizzati in diversi settori economici e chi può avervi accesso.	In relazione al regolamento sui dati si pone la questione dell'effetto extraterritoriale e dell'eventuale esistenza di ostacoli al trasferimento di dati dalla e verso la Svizzera. La proposta di regolamento concernente la normativa sui dati si trova ancora nell'iter legislativo ed è in fase di discussione. È quindi probabile che subirà modifiche.	UFCOM
Regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act) <i>(pacchetto legislativo della Commissione del 21 aprile 2021)</i>	Proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate per l'intelligenza artificiale (IA). Il regolamento sull'intelligenza artificiale prevede una piramide di requisiti obbligatori per le applicazioni dell'IA calibrati in base al livello di rischio.	Il regolamento prevede un effetto extraterritoriale e potrebbe quindi avere un impatto anche sulla Svizzera. L'iter legislativo non si è però ancora concluso, e soprattutto al Parlamento europeo (di seguito «Parlamento») sono pendenti molte proposte di emendamento. Anche in questo caso si devono quindi mettere in conto modifiche.	UFCOM

<p>Legislazione dell'UE per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori</p> <p><i>(proposta di regolamento della Commissione dell'11 maggio 2022)</i></p>	<p>La proposta di regolamento prevede che le imprese che offrono i loro servizi nell'UE siano tenute a rilevare, segnalare e rimuovere materiale pedopornografico in Internet.</p>	<p>La proposta di regolamento è fortemente criticata perché per attuarla può essere necessario sorvegliare le comunicazioni interpersonali.</p>	<p>Fedpol</p>
<p>Identità digitale europea (e-ID)</p> <p><i>(proposta della Commissione del 3 giugno 2021; il trilogico dovrebbe iniziare nel 2023)</i></p>	<p>Il regolamento mira a creare un quadro legislativo per varie forme di identificazione digitale (eSignature, eID ecc.). Le cittadine e i cittadini disporranno di portafogli digitali, riconosciuti dagli Stati membri, che consentiranno loro di accedere a servizi online.</p>	<p>Gli sviluppi vanno seguiti da vicino in vista della creazione di un'identità elettronica statale. L'obiettivo è garantire che la soluzione svizzera sia compatibile con gli standard dell'UE per un utilizzo transfrontaliero e reciproco.</p>	<p>UFG</p>
<p>Strategia in materia di cibersecurity</p> <p><i>(Attuazione graduale delle misure dal 2017)</i></p>	<p>La strategia riguarda la sicurezza di servizi essenziali come ospedali, reti energetiche, ferrovie e dispositivi in rete nelle case, negli uffici e nell'industria. L'obiettivo è costruire una capacità collettiva di difesa contro i principali attacchi informatici.</p>	<p>Gli sforzi dell'UE nel settore della cibersecurity coincidono con quelli della Svizzera. A causa dei crescenti sforzi per rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa, l'UE non ha ancora definito le condizioni per il riconoscimento dei sistemi di certificazione dei Paesi terzi o per la loro partecipazione al Centro di coordinamento.</p>	<p>NCSC</p>

Dossier prioritari per la Svizzera

Misura 1: regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA)

Di che cosa si tratta?

Il «[regolamento sui servizi digitali](#)» (Digital Services Act, DSA), entrato in vigore il 16 novembre 2022, ha rinnovato il quadro normativo dell'UE per i servizi intermediari online. Il regolamento stabilisce norme armonizzate sui diritti e sulle responsabilità dei servizi digitali, in particolare anche delle piattaforme online, nella gestione di contenuti online illegali e/o dannosi. Gli obblighi previsti nel regolamento variano: i servizi con il profilo di rischio più elevato (in particolare piattaforme online di dimensioni molto grandi) devono rispettare tutti gli obblighi, mentre i fornitori più piccoli o con un orientamento diverso devono rispettarne solo una parte. Di seguito sono elencati i principali obblighi per i diversi servizi.

Per tutti i servizi di intermediazione

- Tutti i servizi di intermediazione devono avere un punto di contatto centrale per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato europeo per i servizi digitali.
- Tutti i servizi di intermediazione che non sono stabiliti nell'UE devono designare un rappresentante legale nell'UE; questi può essere esplicitamente ritenuto responsabile anche per violazioni delle norme da parte del servizio intermediario in questione.
- Una volta all'anno, tutti i servizi intermediari devono pubblicare una relazione sulla trasparenza in cui vengono descritte le pratiche di moderazione.
- I servizi intermediari sono inoltre tenuti a dare seguito agli ordini di organi giurisdizionali o autorità amministrative nazionali di rimuovere contenuti o fornire informazioni.

Doveri di diligenza per fornitori di servizi di hosting, comprese le piattaforme online

- Tutti i fornitori di servizi di hosting devono disporre di un sistema attraverso il quale gli utenti e le organizzazioni possano segnalare i contenuti ritenuti illegali.
- I fornitori di servizi di hosting devono motivare agli utenti interessati, in modo chiaro e specifico, le restrizioni di accesso ai loro servizi al più tardi nel momento in cui implementano tali limitazioni.
- In caso di sospetta attività criminale che mette in pericolo la vita o la sicurezza di una persona, il fornitore di servizi di hosting deve segnalarla alle autorità competenti.

Doveri di diligenza supplementari per le piattaforme online

- Le piattaforme online devono disporre di un sistema di reclami interno che consenta agli utenti di contestare le misure restrittive adottate dalla piattaforma online.
- Le piattaforme online che inseriscono annunci pubblicitari devono garantire che gli utenti possano identificarli come tali. Deve essere chiaramente visibile che si tratta di una pubblicità e devono essere visibili anche l'inserzionista e chi paga per la pubblicità (se si tratta di una persona diversa) nonché i parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità. Inoltre, è vietata la pubblicità basata sulla profilazione di dati sensibili.

Doveri di diligenza supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi (con in media più di 45 mio. utenti attivi nell'UE)

- Le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP, very large online platforms) devono effettuare una valutazione annuale dei rischi (art. 26) e adottare misure concrete per mitigarli. La valutazione riguarda anche i rischi sistemici, tra cui la diffusione di contenuti illegali e i rischi per l'esercizio dei diritti fondamentali e la comunicazione pubblica.
- In caso di crisi, per decisione della Commissione le VLOP possono essere obbligate ad adottare misure specifiche.
- Le VLOP devono sottoporre ogni anno a una verifica indipendente sia i loro processi che la loro conformità agli obblighi.
- Le VLOP che utilizzano sistemi di raccomandazione devono offrire almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione.
- Per quanto riguarda la pubblicità online, le VLOP devono creare una banca dati pubblicitaria accessibile al pubblico contenente informazioni specifiche su quello che pubblicano (contenuti della pubblicità, dati sugli inserzionisti e su chi ha pagato, modelli di profilazione della pubblicità, numero di destinatari raggiunti).
- Su richiesta, le VLOP devono consentire alle competenti autorità di vigilanza di accedere ai dati necessari per l'applicazione del regolamento sui servizi digitali. Le autorità di vigilanza possono anche richiedere che i ricercatori controllati abbiano accesso ai dati.
- Le VLOP devono presentare i loro rapporti sulla trasparenza ogni sei mesi e riferire anche su altri aspetti (p. es. le risorse umane utilizzate per la moderazione dei contenuti e le misure di attenuazione del rischio).

La **vigilanza e l'applicazione** del regolamento sui servizi digitali spettano agli Stati membri dell'UE, ovvero alle loro autorità di vigilanza nazionali, per i primi tre livelli (servizi di intermediazione, fornitori di servizi di hosting e piattaforme online). La vigilanza sulle VLOP è di competenza esclusiva della Commissione. In caso di mancato rispetto degli obblighi, le sanzioni pecuniarie ammontano al massimo al 6 per cento del fatturato globale annuo. In caso di informazioni errate, incomplete o fuorvianti possono essere comminate sanzioni pecuniarie che ammontano fino all'1 per cento del fatturato globale annuo.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

- Il regolamento sui servizi digitali è stato adottato dal Parlamento il 5 luglio 2022 e dal Consiglio europeo (di seguito «Consiglio») il 4 ottobre 2022. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 27 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 16 novembre 2022. Il regolamento si applicherà 15 mesi dopo la sua entrata in vigore, cioè all'inizio del 2024.

Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM)

Misura 1: regolamento sui servizi digitali

Possibili conseguenze per la Svizzera

In Svizzera non esiste una legislazione specifica nel settore dei servizi di intermediazione online. È legittimo supporre che il regolamento sui servizi digitali avrà effetti sia diretti che indiretti sulla Svizzera e sui fornitori di servizi domiciliati in Svizzera che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Per quanto riguarda gli **effetti diretti** va notato che il regolamento (come anche il regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR) ha un **effetto extraterritoriale**. In concreto, questo significa che il regolamento si applica non solo ai fornitori all'interno del territorio dell'UE, ma anche a tutti i fornitori che offrono servizi a clienti negli Stati membri dell'UE, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti. Pertanto, anche i fornitori di servizi online svizzeri che operano nel mercato unico dell'UE devono in linea di principio rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento in oggetto. Per agevolare l'applicabilità delle norme, l'UE impone il requisito di disporre di un rappresentante legale nel mercato unico dell'UE. Tale requisito va considerato un ostacolo a bassa soglia di accesso al mercato.

L'obbligo di **designare un rappresentante legale** riguarderà tutti i servizi di intermediazione svizzeri che offrono i loro servizi nell'UE. Il rappresentante legale deve avere la propria sede commerciale all'interno dell'UE e può essere ritenuto direttamente responsabile (in particolare pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie) per le violazioni del regolamento. L'UE ritiene che l'obbligo di designare un rappresentante legale all'interno dell'UE sia il metodo più efficace per garantire l'effetto extraterritoriale del regolamento e per poter chiamare a rispondere le imprese inadempienti dei Paesi terzi, delle loro manchevolezze le imprese di Paesi terzi che le commettono. Ciò rappresenta *di fatto* un ostacolo non significativo per l'accesso al mercato da parte delle imprese svizzere. I costi legati a un rappresentante legale di questo tipo dovrebbero di norma mantenersi entro certi limiti. Nella pratica, questo è possibile soprattutto quando uno stesso rappresentante legale può coprire diversi regolamenti.

Vi sono **altri nuovi obblighi, in alcuni casi di ampia portata**, che si applicheranno anche ai servizi di intermediazione svizzeri. Tuttavia, non si tratta di barriere discriminatorie di accesso al mercato, poiché tutti i servizi di intermediazione nell'UE devono rispettare queste regole vincolanti. Inoltre, al momento attuale non è da mettere in conto che un'impresa svizzera venga considerata una «piattaforma online di dimensioni molto grandi» secondo i criteri stabiliti nella proposta di regolamento. Di conseguenza, gli obblighi più severi non si applicheranno direttamente ai fornitori svizzeri.

Per quanto riguarda gli **effetti indiretti**, è possibile che le piattaforme applicheranno alcuni standard dell'UE anche alla Svizzera, poiché quest'ultima è generalmente assegnata allo stesso mercato degli Stati membri dell'UE per i servizi digitali offerti a livello internazionale. **Non vi è però sempre la certezza che ciò avvenga**, poiché grazie alle possibilità tecniche di differenziazione del mercato esistenti, le piattaforme sono sempre più in grado di operare soluzioni specifiche adattate a ogni Paese. È quindi prevedibile che, senza un'analoga regolamentazione svizzera, gli utenti svizzeri si troveranno in una posizione peggiore rispetto a quelli dell'UE, anche se gli intermediari potrebbero implementare alcuni adeguamenti tecnici richiesti dalla DSA anche per la Svizzera. I nuovi meccanismi di protezione previsti dal diritto dell'UE per le comunicazioni pubbliche e i vari diritti fondamentali non entrerebbero in vigore in Svizzera o lo farebbero solo grazie a un impegno volontario degli intermediari. Le piattaforme difficilmente implementeranno misure che apportano un valore aggiunto alla popolazione svizzera, ma che comportano un lavoro aggiuntivo per gli intermediari (comprese le opzioni di reclamo per gli utenti). Ciò è confermato dalle dichiarazioni dei rappresentanti degli intermediari. Inoltre, agli intermediari non verrebbe imposto alcun requisito specifico, esplicitamente ancorato nel testo di legge, per gestire i contenuti segnalati dagli utenti svizzeri.

Come dimostra l'esperienza con altre legislazioni dell'UE nel settore digitale, **non tutti gli effetti possono essere valutati in anticipo in modo definitivo**, tanto più che il regolamento in oggetto persegue un approccio normativo sistemico che, in linea di principio, ammette diverse forme specifiche di attuazione da parte delle imprese e, in parte, negli Stati membri. È plausibile quindi che i processi aziendali dimostratisi validi, i casi applicativi o la giurisprudenza modificheranno la prassi dei fornitori di servizi di intermediazione anche in futuro.

Misura 2: regolamento sui mercati digitali (Digital Markets Act, DMA)

Di che cosa si tratta?

Il 1° novembre 2022 è entrato in vigore il nuovo [regolamento sui mercati digitali \(«Digital Markets Act»\)](#), che stabilisce una serie di nuove regole *ex ante* per alcune grandi piattaforme online chiamate controllori dell'accesso («gatekeeper»). L'obiettivo del regolamento è garantire mercati digitali contendibili ed equi. Il nuovo regolamento completa il diritto in materia di concorrenza. Un'impresa è designata come «gatekeeper» se soddisfa i criteri seguenti:

- Fornisce, in almeno tre Stati membri dell'UE, almeno un servizio di piattaforma di base, come un motore di ricerca, una rete sociale, una piattaforma per la condivisione di video, un servizio di comunicazione interpersonale (messaggistica), un sistema operativo, un browser web, un servizio di cloud computing, servizi pubblicitari online o servizi di intermediazione online (p. es. app store);
- Raggiunge un fatturato annuo nell'Unione pari o superiore a 7,5 miliardi di euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o la sua capitalizzazione di mercato media era almeno pari a 75 miliardi di euro nell'ultimo esercizio finanziario;
- Fornisce un servizio di piattaforma di base che annovera almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile, stabiliti o situati nell'Unione, e almeno 10 000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell'Unione. Queste soglie devono essere raggiunte negli ultimi tre esercizi.

I gatekeeper devono (tra gli altri requisiti):

- Garantire che la disdetta di un abbonamento a servizi di piattaforme di base sia facile quanto la sua sottoscrizione;
- Assicurare l'interoperabilità delle funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea;
- Fornire alle imprese utilizzatrici l'accesso ai loro dati di performance marketing o pubblicitari sulla piattaforma;
- Informare la Commissione delle acquisizioni e delle fusioni che effettuano.

I gatekeeper non potranno più (tra le altre cose):

- Garantire ai propri prodotti o servizi un trattamento più favorevole rispetto ai prodotti e servizi di altri operatori del mercato (autopreferenza);
- Preinstallare alcune applicazioni o alcuni software, o impedire agli utenti di disinstallare facilmente tali applicazioni o software;
- Imporre che i software più importanti (p. es. browser web) vengano installati di default all'atto dell'installazione del sistema operativo;
- Riutilizzare i dati personali raccolti durante una prestazione per soddisfare le esigenze di un'altra prestazione.

Se un gatekeeper viola le disposizioni del regolamento rischia un'ammenda il cui importo può ammontare fino al 10 per cento e, in caso di recidiva, fino al 20 per cento del suo fatturato mondiale.

La Commissione è responsabile di designare le imprese considerate gatekeeper. Se un'impresa raggiunge le soglie per essere considerata un gatekeeper deve notificarlo alla Commissione entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie. Se un'impresa non fornisce le informazioni pertinenti, la Commissione ha la facoltà di designare unilateralmente tale società come gatekeeper sulla base delle informazioni in suo possesso. La Commissione è l'unica istanza avente la facoltà di far applicare le regole e gli obblighi previsti

dal regolamento. Per sostenere la Commissione, gli Stati membri hanno la possibilità di autorizzare le autorità nazionali incaricate di applicare le norme sulla concorrenza a condurre indagini sull'eventuale inosservanza del regolamento e a riferirne i risultati alla Commissione.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

- Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 1° novembre 2022. Il regolamento si applicherà a partire da maggio del 2023.

Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Misura 2: regolamento sui mercati digitali

Possibili conseguenze per la Svizzera

Le regole contenute nel regolamento sui mercati digitali devono in linea di principio essere rispettate dalle imprese svizzere che operano nell'UE. Tuttavia, dato che nessuna piattaforma o gatekeeper di dimensioni molto grandi è attualmente stabilita in Svizzera, allo stato attuale delle cose, i rischi che il regolamento sui mercati digitali abbia **conseguenze dirette** su fornitori online svizzeri sono *di fatto* molto bassi. La situazione potrebbe cambiare se le piattaforme online svizzere che operano anche nell'UE raggiungessero le soglie critiche.

Per quanto riguarda le conseguenze indirette, è probabile che le grandi piattaforme e i grandi gatekeeper esteri applichino le nuove regole dell'UE anche alla Svizzera. Per le grandi piattaforme online, trattare il mercato svizzero, relativamente piccolo, diversamente dal mercato europeo non dovrebbe essere interessante se non in casi eccezionali. Questo significa che gli utenti svizzeri di questi fornitori – in particolare le imprese – potrebbero **beneficiare in maniera indiretta delle nuove norme dell'UE**.

La Confederazione continua a seguire da vicino gli sviluppi riguardanti il regolamento sui mercati digitali e la sua futura applicazione per poter individuare in tempo le eventuali conseguenze negative per le imprese svizzere.

Anche in Svizzera sono state recentemente introdotte **modifiche normative** in materia di concorrenza, importanti per l'economia digitale. Si tratta in particolare del divieto di utilizzare clausole di parità tariffaria nei contratti tra le piattaforme di prenotazione online e le aziende alberghiere, del divieto di usare il blocco geografico privato e delle nuove disposizioni della legge sui cartelli riguardanti l'abuso di una posizione dominante relativa. Infine è attualmente in corso una revisione parziale della legge sui cartelli.

Misura 3: regolamento sulla governance dei dati (Data Governance Act)

Di che cosa si tratta?

Il 25 novembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di [regolamento relativo alla governance europea dei dati](#) che mira a promuovere la libera circolazione dei dati tra i settori di attività nel mercato unico. L'obiettivo è incentivare il **riutilizzo dei dati sensibili che sono detenuti da enti pubblici e sono protetti per motivi di riservatezza commerciale, segreto statistico, protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi o protezione dei dati personali** (come i dati nei settori dell'energia, dei trasporti e i dati medici). Finora la [direttiva PSI 2019/1024](#) facilitava il riutilizzo dei dati del settore pubblico, ma escludeva esplicitamente i dati cosiddetti «sensibili» dal proprio campo di applicazione. La Commissione rileva una crescente richiesta, per esempio da parte del settore privato e della comunità di ricerca, di aumentare la condivisione di questi dati. Il regolamento si articola intorno a tre priorità:

- 1) Stabilire **condizioni specifiche che incoraggino e autorizzino il riutilizzo** di alcuni dati del settore pubblico protetti da diritti di proprietà intellettuale, riservatezza statistica, protezione dei dati o segreto commerciale;
- 2) Introdurre principi comuni per gli intermediari di dati, per esempio istituendo un **quadro di iscrizione e di supervisione per i servizi di condivisione dei dati**;
- 3) Incentivare l'«altruismo» dei dati introducendo un quadro per la **registrazione volontaria** delle entità che raccolgono e gestiscono questo tipo di dati.

Un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati avrà il compito di seguire questo processo. I dati detenuti da imprese pubbliche (come le emittenti di servizio pubblico per la radiodiffusione, gli enti culturali e di istruzione e i dati relativi alla pubblica sicurezza) sono esclusi dal campo di applicazione (art. 3).

La proposta di regolamento **non prevede né l'obbligo di trattare o conservare dati nell'UE, né l'obbligo per i Paesi terzi di stabilirsi nell'UE**. La Commissione prevede di adottare atti di esecuzione che attestino che le misure implementate in Paesi terzi per **tutelare la proprietà intellettuale e i segreti commerciali garantiscono una protezione sostanzialmente equivalente** a quella dell'UE.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

- L'accordo politico concluso dal Parlamento e dal Consiglio è stato formalmente approvato dal Parlamento il 6 aprile 2022 e dal Consiglio il 16 maggio 2022. Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 3 giugno 2022 ed è entrato in vigore il 23 giugno 2022. Le nuove regole si applicheranno 15 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, cioè a partire dal settembre del 2023.

Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 3: regolamento sulla governance dei dati

Possibili conseguenze per la Svizzera

Il regolamento sulla governance europea dei dati non è direttamente applicabile alla Svizzera. Le prescrizioni riguardanti la trasmissione di dati riservati di enti pubblici e i requisiti legali per gli intermediari di dati non valgono quindi per la Svizzera. Il regolamento non esenta inoltre dai loro obblighi di riservatezza gli enti dell'UE interessati (cfr. art. 3 par. 3 del regolamento). Di conseguenza, i dati che per esempio un ente dell'UE ha ricevuto dall'estero tramite assistenza amministrativa non dovrebbero essere soggetti all'applicazione, poiché gli accordi di assistenza amministrativa contengono tipicamente riserve di specialità e di riservatezza.

Le imprese svizzere saranno tuttavia interessate dal regolamento se agiscono come intermediari di dati che forniscono i loro servizi nell'UE senza esservi stabiliti (ma hanno sede legale in Svizzera), e devono seguire determinate regole come la designazione di un rappresentante legale in uno Stato membro (art. 11 par. 3).

Inoltre, il regolamento è rilevante in relazione al trasferimento di dati riservati non personali da enti pubblici dell'UE alla Svizzera. Chi riutilizza questi dati può trasferirli verso Paesi terzi solo se questi ultimi prevedono garanzie di tutela adeguate per tali dati non personali. Si ritiene che esistano tutele adeguate se un Paese terzo ha **un livello di protezione sostanzialmente equivalente** a quello dell'UE per quanto riguarda i segreti commerciali e la proprietà intellettuale. A tal fine, la Commissione può adottare atti di esecuzione nei quali dichiara che un Paese terzo offre un livello di protezione sostanzialmente equivalente. Concretamente, in Svizzera, questo caso interesserà solo le imprese o gli enti (p. es. istituti di ricerca o università) che desiderano accedere a dati riservati pubblicati da enti pubblici nell'UE e trasferirli in Svizzera. Questa procedura relativa alla decisione di adeguatezza per il trasferimento di dati riservati di enti pubblici va distinta dalla procedura di decisione di adeguatezza prevista dal regolamento europeo sulla protezione dei dati, che si applica al trasferimento di tutti i dati personali verso Paesi terzi.

Misura 4: regolamento sui dati (Data Act)

Di che cosa si tratta?

Il 23 febbraio 2022 la Commissione ha pubblicato una [proposta di regolamento sui dati](#) (riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo - normativa sui dati). La normativa sui dati stabilisce regole che precisano **chi può utilizzare** i dati personali e non personali generati nell'UE in tutti i settori economici, **chi può accedervi e a quali condizioni**.

Condivisione dei dati

Il regolamento mira a fornire una legislazione orizzontale per la condivisione dei dati industriali introducendo l'obbligo di dare agli utenti l'accesso ai dati che essi contribuiscono a generare e di garantire agli enti pubblici, in circostanze eccezionali, l'accesso ai dati detenuti da privati. I fabbricanti di prodotti connessi e i fornitori di servizi correlati, chiamati «titolari di dati», dovranno fornire agli **utenti un accesso facile, immediato e gratuito ai dati che hanno contribuito a generare**. Gli utenti potrebbero decidere di **condividere questi dati con terzi**, che non potrebbero però utilizzarli per sviluppare prodotti concorrenti. Sono previste misure specifiche per garantire che terzi non estorcano o manipolino il consenso alla condivisione dei dati. Inoltre, le grandi piattaforme online designate come **«gatekeeper» ai sensi della legislazione sui mercati digitali (DMA) non sono considerate terzi ammissibili**.

La proposta di regolamento precisa le condizioni alle quali i titolari di dati li mettono a disposizione dei destinatari dei dati e specifica che ciò deve avvenire a **condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie** e in modo trasparente. È previsto un esame di equità per evitare l'imposizione alle PME di clausole contrattuali abusive. La proposta di regolamento conferisce alle istituzioni pubbliche la facoltà di chiedere l'accesso a dati considerati essenziali per rispondere alle emergenze pubbliche, come attacchi terroristici e catastrofi naturali. Queste richieste devono essere proporzionate e riguardare solo la crisi a cui si riferiscono. Va notato che le **microimprese e le piccole imprese saranno esentate** dagli obblighi di condivisione dei dati B2C, B2B e B2G.

Interoperabilità e servizi «cloud»

Il regolamento introduce norme sull'interoperabilità e sulla possibilità di cambiare fornitore di servizi di trattamento dei dati cloud (*cloud switching*). Il regolamento prevede che i contratti debbano permettere di passare a un altro servizio entro un termine di 30 giorni, con un'assistenza completa e la continuità del servizio durante il passaggio. Dopo tre anni, il «servizio di uscita» dovrà essere fornito gratuitamente. I servizi cloud dovranno garantire la compatibilità con le interfacce aperte o le norme di interoperabilità stabilite a livello europeo.

Trasferimento dei dati a livello internazionale

Il regolamento adotta un regime simile a quello dei dati personali, obbligando i servizi cloud ad assicurare garanzie adeguate per impedire il trasferimento di dati industriali a livello internazionale o l'accesso da parte di un governo di un Paese terzo che non sarebbe compatibile con la legislazione europea o nazionale.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

- Attualmente le trattative proseguono in seno al Consiglio e al Parlamento. Il Consiglio dovrebbe adottare un orientamento generale sotto la presidenza svedese nel primo semestre del 2023. Il Parlamento, dal canto suo, ha adottato la sua posizione il 14 marzo 2023. Seguiranno ora i negoziati di trilogia.

Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 4: regolamento sui dati

Possibili conseguenze per la Svizzera

In Svizzera non esistono norme o leggi orizzontali sulla governance dei dati non personali. Questo argomento è però oggetto di diversi progetti, alcuni dei quali riguardano settori specifici come i geodati, i trasporti pubblici e le statistiche. Vanno citati in particolare i rapporti dell'UFCOM/DFAE (DDIP) sull'autodeterminazione digitale e sui data room affidabili e il rapporto dell'UFCOM sul servizio pubblico digitale. Nell'ambito del follow-up del rapporto sull'autodeterminazione digitale, l'UFCOM e il DFAE (DDIP) sono stati incaricati di elaborare un codice di comportamento facoltativo per gli operatori di data room in collaborazione con tutte le parti interessate. Alcuni elementi del regolamento sui dati saranno rilevanti per lo sviluppo del codice di comportamento.

La proposta di legge concernente il regolamento sui dati si trova ancora nell'iter legislativo ed è oggetto di dibattiti controversi sia al Consiglio che al Parlamento. È quindi probabile che subirà ulteriori modifiche. In particolare, il Consiglio propone che il regolamento in questione abbia un **effetto extraterritoriale**. Il regolamento si applicherebbe di conseguenza non solo a titolari e destinatari di dati e fornitori di prodotti e servizi nel territorio dell'UE, bensì a tutti i fornitori che offrono pertinenti prodotti e servizi o dati a clienti in Stati membri dell'UE o che ricevono dati, indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti. Qualora la proposta del Consiglio dovesse passare, anche le imprese svizzere dovrebbero in linea di principio rispettare gli obblighi previsti nel regolamento sui dati se operano nel mercato interno dell'UE.

Le restrizioni proposte riguardanti la trasmissione transfrontaliera di dati in Paesi che non garantiscono la conformità con la legislazione europea rappresentano un potenziale ostacolo alle attività transfrontaliere di imprese, ricercatori e altri stakeholder. Al riguardo, nella fase dei negoziati sarà importante analizzare come impostare un eventuale esame di adeguatezza e se la Svizzera soddisferebbe i requisiti. Di conseguenza, la Confederazione continua a seguire da vicino l'iter legislativo per individuare tempestivamente i possibili effetti per la Svizzera.

Misura 5: quadro legislativo per le applicazioni di IA ad alto rischio

Di che cosa si tratta?

Il 21 aprile 2021 la Commissione ha presentato il [pacchetto legislativo sull'intelligenza artificiale](#) (IA), che comprende una proposta di [regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale](#) e una proposta di [regolamento sulle macchine e i dispositivi](#) (nuove procedure di conformità che regolano anche l'Internet delle cose).

Il regolamento IA prevede una **piramide di obblighi per le applicazioni di IA in funzione del loro livello di rischio**. La regolamentazione è neutrale dal punto di vista tecnologico e non disciplina la tecnologia in sé. Le applicazioni meno rischiose, che si collocano alla base di questa piramide, non sono soggette a **nessun obbligo orizzontale**. Le applicazioni a basso rischio sottostanno a **obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti**. Le applicazioni ad alto rischio sono autorizzate, ma devono rispettare dei requisiti in termini di qualità dei dati, documentazione tecnica e anche controllo umano. Sono inoltre soggette a una valutazione di conformità prima della loro immissione sul mercato. In cima alla piramide vi sono quattro utilizzi che la Commissione ha deciso di vietare poiché contrari ai diritti fondamentali, come l'identificazione biometrica a distanza e in tempo reale negli spazi pubblici a fini di attività di contrasto.

Qualunque sia la loro localizzazione, i fornitori di sistemi di IA sono i principali destinatari: devono far valutare i loro prodotti in base ai requisiti e alla procedura idonea, creare una documentazione e archivi, prevedere la supervisione umana e la gestione della qualità e soddisfare i requisiti in materia di cibersecurity. Per ogni prodotto, un importatore o un rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'UE. Gli utenti che modificano un sistema sono soggetti agli obblighi dei fornitori.

Alla proposta di regolamento europeo è allegato un elenco di casi d'utilizzo che la Commissione reputa attualmente ad alto rischio (allegato III). Si tratta di tecnologie di IA utilizzate nelle **infrastrutture critiche** (p. es. trasporti), nei **settori dell'istruzione e dell'occupazione** (p. es. valutazione delle prove d'esame, selezione dei CV), nei **componenti di sicurezza dei prodotti** (p. es. chirurgia assistita da robot), nei **servizi privati e pubblici** (p. es. finanza: rischio di credito), nell'ambito di un'applicazione a fini **repressivi** che potrebbe interferire con i diritti fondamentali (p. es. verifica dell'attendibilità delle prove, **gestione della migrazione e controllo delle frontiere, amministrazione della giustizia e processi democratici**). I sistemi di **identificazione biometrica a distanza** basati sull'IA sono considerati ad alto rischio e sono soggetti a requisiti rigorosi. Sono previste tre eccezioni per scopi particolari (ricerca di un minore scomparso o di un autore di atti terroristici). È inoltre necessaria un'autorizzazione rilasciata da un'istanza giudiziaria o da un altro organo indipendente.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

Le trattative in seno al Consiglio e al Parlamento proseguono. Il Consiglio ha adottato un orientamento generale in occasione del Consiglio dei ministri delle telecomunicazioni del 6 dicembre 2022, mentre il Parlamento dovrebbe adottare la sua posizione nella primavera del 2023.

Misura 5: quadro legislativo per le applicazioni di IA ad alto rischio

Possibili conseguenze per la Svizzera

Al momento, la Svizzera non è dotata di una legislazione specifica sull'IA. Le basi legislative applicabili sono quindi il diritto nazionale e il diritto internazionale, in particolare la Costituzione federale (Cost., RS 101) e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il rapporto del novembre 2019 del gruppo di coordinamento interdipartimentale «Politica digitale dell'UE» ha stabilito che le basi legali esistenti si applicano anche all'IA. Il Consiglio federale ritiene che il quadro giuridico generale sia attualmente sufficiente e adeguato per affrontare le sfide poste dall'IA in Svizzera. Un gran numero di regolamentazioni settoriali richiede invece, talvolta, notevoli chiarimenti e adattamenti. In tal senso, gli approcci dell'UE e della Svizzera presentano similitudini fondamentali. Nel 2020 sono state definite linee guida per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'Amministrazione federale. L'applicazione di queste linee guida è stata valutata per la prima volta dall'UFCOM nel 2022, senza necessità di adattamento. Nel 2022 la Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE ha presentato al Consiglio federale un rapporto sulle modalità di attuazione della regolamentazione dell'IA a livello internazionale, compresa quella dell'UE, e sull'impatto che ha sulla Svizzera.

La proposta del nuovo quadro giuridico dell'UE per limitare i rischi legati alle applicazioni di IA prevede un effetto extraterritoriale (come il regolamento generale sulla protezione dei dati) e potrebbe quindi avere un impatto anche sulla Svizzera, nonché sulle imprese e sugli istituti di ricerca svizzeri che operano nell'UE. La Confederazione rimane quindi vigile e, se necessario, sarà pronta ad adottare misure in tempo utile. Per la regolamentazione dettagliata dei prodotti ad alto rischio, la proposta prevede l'implementazione del sistema di certificazione dei prodotti, in vigore nelle legislazioni armonizzate dagli anni 1980. Questo approccio è ben noto ai partner commerciali dell'UE ed è poco controverso. La Svizzera l'ha adottato per la maggior parte delle regolamentazioni tecniche sui prodotti industriali (legge federale sulla sicurezza dei prodotti). Gli esportatori svizzeri che desiderano esportare verso l'UE prodotti dotati di sistemi di IA devono rispettare gli obblighi previsti nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e valutare o far valutare la conformità dei loro prodotti secondo le condizioni o le procedure previste nel regolamento sull'intelligenza artificiale.

Le trattative in seno al Consiglio e al Parlamento proseguono. Sarà bene osservare gli sviluppi che subentreranno per poter valutare con maggiore precisione l'impatto di questa legislazione sulla Svizzera.

Misura 6: legislazione dell'UE per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori

Di che cosa si tratta?

L'11 maggio la Commissione ha pubblicato una [proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori](#). Insieme alla proposta ha presentato anche una nuova [strategia europea per un internet migliore per i bambini](#).

La protezione dei bambini online e offline è una priorità dell'UE. In passato la Commissione ha chiesto alle imprese di intensificare gli sforzi per identificare, segnalare e rimuovere i contenuti online illegali. Queste misure facoltative si sono tuttavia rivelate insufficienti e diversi Stati membri hanno emanato normative nazionali per combattere gli abusi sessuali sui minori in Internet. Questo si è tradotto in una crescente frammentazione del mercato unico digitale dei servizi. La proposta della Commissione europea mira ora a creare un **quadro giuridico chiaro e armonizzato sulla prevenzione e sulla lotta contro l'abuso sessuale su minori online**.

Il regolamento proposto si compone di due elementi costitutivi principali: in primo luogo impone **ai fornitori obblighi** di rilevazione, segnalazione, rimozione e blocco di materiale pedopornografico; in secondo luogo, istituisce il **Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori**, che funge da agenzia decentralizzata per l'attuazione del nuovo regolamento.

- I fornitori, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, devono rilevare, segnalare e rimuovere il materiale pedopornografico presente nei loro servizi. La segnalazione va trasmessa al nuovo centro dell'UE. I negozi di applicazioni (app stores) devono garantire che i minori non possano scaricare applicazioni che comportano un rischio elevato di essere utilizzate per adescarli.
- In futuro, i fornitori di servizi di hosting o di comunicazione interpersonale (messaggistica) dovranno effettuare una valutazione del rischio di abuso dei loro servizi per la diffusione di materiale pedopornografico o per l'adescamento di minori («grooming»). Gli Stati membri devono designare le autorità nazionali responsabili di esaminare la valutazione del rischio.

I fornitori di servizi sono obbligati a proteggere la privacy dei loro utenti nel quadro delle misure che adottano. Qualsiasi verifica richiesta sarà effettuata su base anonima. Possono essere prese misure per identificare gli utenti solo in caso di rilevamento di un potenziale abuso sessuale su minori online. La tecnologia utilizzata deve estrarre solo le informazioni strettamente necessarie per rilevare l'abuso. L'attuale proposta della Commissione non prevede una vigilanza continua e senza motivi, da parte dello Stato, di tutte le comunicazioni digitali interpersonali. La pubblicazione della proposta di regolamento ha suscitato tuttavia forti reazioni. Diversi stakeholder temono che il testo non possa essere inteso in altro modo se non come un obbligo di scansione delle comunicazioni da parte dei servizi interessati, che renderebbe impossibile la crittografia *end-to-end*.

Stato dei lavori legislativi



Servizi competenti dell'Amministrazione federale: Ufficio federale di polizia (fedpol) e Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 6: legislazione dell'UE per prevenire e combattere gli abusi sessuali su minori

Possibili conseguenze per la Svizzera

La proposta di regolamento contro gli abusi sessuali su minori online ha un effetto extraterritoriale e si applicherà ai «prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati che offrono detti servizi nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento principale» (art. 1 par. 2). La proposta di regolamento prevede l'obbligo per tutti i fornitori di servizi pertinenti (ad esempio, i gestori di siti web e i fornitori di servizi di posta elettronica) di ispezionare i contenuti delle comunicazioni alla ricerca di immagini, video e adescamento di minori (grooming), se esiste un rischio sufficientemente elevato che li diffondano a un vasto pubblico. Allo stesso modo, i siti di applicazioni devono impedire ai minori di scaricare applicazioni in cui la probabilità di adescamento è elevata. Questi obblighi si applicheranno anche agli operatori svizzeri che offrono i loro servizi all'interno dell'Unione Europea e potrebbero incidere sul loro modello economico. Oltre all'obbligo di rilevamento e segnalazione per i provider, la proposta di regolamento prevede anche l'istituzione di un centro europeo indipendente che riceva le segnalazioni e le trasmetta alle autorità penali competenti. Negli Stati Uniti esiste già un centro con poteri simili, il NCMEC. Esso centralizza le segnalazioni provenienti dai provider statunitensi (come Facebook, Instagram, Youtube ecc.). Le segnalazioni dell'NCMEC sono già una risorsa importante nella lotta alla pedopornografia in Svizzera. La creazione di un centro europeo simile potrebbe quindi rappresentare un valore aggiunto.

La proposta di regolamento sarà poi esaminata dal Parlamento e dal Consiglio. Questi valuteranno se la proposta di legge della Commissione è equa e se i diritti fondamentali degli utenti e dei fornitori di servizi, che si applicano in misura equivalente nell'UE e in Svizzera, sono sufficientemente tutelati. Viste le reazioni seguite alla pubblicazione, è lecito attendersi che durante l'iter legislativo verranno apportate importanti modifiche.

Misura 7: identità digitale europea

Di che cosa si tratta?

Il regolamento eIDAS ([regolamento del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno](#)) è un quadro legislativo per varie forme di identificazione digitale (eSignature, eSeal, eTimestamp, eID ecc.). Questo quadro migliora l'interoperabilità dei vari servizi fiduciari nazionali all'interno dell'Ue.

Il 3 giugno 2021 la Commissione ha presentato una nuova proposta di legge ([relativa a un sistema europeo di identificazione elettronica affidabile e sicura](#)). Si tratta di una proposta di regolamento per la creazione di un nuovo quadro europeo relativo all'identità digitale che modificherebbe il regolamento eIDAS del 2014. La proposta colma le lacune del sistema eIDAS migliorando l'efficacia del quadro ed estendendone i vantaggi al settore privato. Gli Stati membri offrono a cittadine, cittadini e imprese portafogli digitali (e-wallet) in grado di associare vari aspetti della loro identità digitale nazionale. Questi portafogli potranno essere forniti da autorità pubbliche o dal settore privato, a condizione di essere riconosciuti dagli Stati membri. I consumatori dovranno inoltre poter accedere a servizi online senza dover ricorrere a piattaforme private e senza dover condividere inutilmente i dati personali. Avranno dunque il pieno controllo dei dati che condividono. Affinché questa iniziativa si concretizzi il più presto possibile, la proposta è accompagnata da una [raccomandazione](#). Gli Stati membri sono stati invitati a mettere a punto un pacchetto di strumenti comune entro settembre del 2022 e ad avviare subito i lavori preparatori necessari. Questo pacchetto dovrebbe comprendere sia l'architettura tecnica sia le norme e le linee guida relative alle buone pratiche.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale durante il consiglio «Telecomunicazioni» del dicembre del 2022. Il voto in Parlamento è previsto a marzo del 2023. I triloghi potrebbero quindi cominciare a primavera del 2023.

Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale di giustizia (UFG)

Misura 7: nuova identità digitale europea

Possibili conseguenze per la Svizzera

Gli sviluppi nell'UE vengono monitorati con attenzione nell'ottica della creazione di un'infrastruttura fiduciaria statale che consenta di istituire un'identità elettronica statale e altri mezzi di verifica elettronici per le persone interessate in Svizzera. L'obiettivo è garantire che la futura soluzione svizzera sia compatibile con gli standard dell'UE e che sia possibile un utilizzo transfrontaliero reciproco. Nell'ambito di un eventuale accordo occorrerà tenere conto anche del reciproco riconoscimento della firma elettronica.

Misura 8: strategia in materia di cibersicurezza

Di che cosa si tratta?

La [comunicazione](#) del 16 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale propone di integrare la cibersicurezza in tutta la catena di approvvigionamento e di raggruppare le attività e le risorse dell'UE nelle quattro comunità di cibersicurezza, ossia mercato interno, forze dell'ordine, diplomazia e difesa (cfr. [scheda](#)). La strategia riguarda la sicurezza di servizi essenziali come ospedali, reti energetiche, ferrovie e i sempre più numerosi dispositivi connessi nelle case, uffici e fabbriche. L'obiettivo è sviluppare capacità collettive per rispondere ad attacchi informatici su larga scala. Nella strategia vengono inoltre illustrati piani per la collaborazione con partner di tutto il mondo al fine di garantire la sicurezza e la stabilità internazionali nel ciber spazio. La strategia contiene misure per tre settori di intervento dell'UE: 1) resilienza, sovranità tecnologica e leadership, 2) sviluppo delle capacità operative volte alla prevenzione, alla dissuasione e alla risposta e 3) promozione di un ciber spazio globale e aperto.

Tra le altre cose, l'UE prevede di creare un «**ciberscudo**», da implementare nel quadro del programma Europa digitale (PED), formato da una rete di centri di sicurezza basati sull'intelligenza artificiale per individuare le minacce, nonché sostenuto mediante investimenti nelle competenze digitali e l'adozione di cibertecnologie. La Commissione presenterà anche un regolamento sulla sicurezza dell'Internet delle cose.

La strategia include 20 proposte di intervento per rafforzare l'azione sul piano internazionale, senza tuttavia indicare un calendario chiaro. La Commissione propone di **rivedere il pacchetto di strumenti della diplomazia informatica** dell'UE, adottato nel giugno del 2017. Nel maggio del 2019 il Consiglio ha istituito un quadro che consente all'UE di imporre **sanzioni ai responsabili di attacchi informatici**. Le conclusioni adottate dal Consiglio nel marzo del 2021 sulla strategia della Commissione in materia di cibersicurezza confermano l'obiettivo di raggiungere l'autonomia strategica. Lo scopo di quest'ultima è rafforzare la capacità di compiere scelte autonome nel settore della cibersicurezza e potenziare così la leadership digitale e le capacità strategiche dell'UE. La Commissione punta a una **maggiore cooperazione a livello internazionale** (creazione di una rete informale di diplomazia informatica) e intende condurre **discussioni sulle norme e sugli standard internazionali**.

Stato dei lavori legislativi



Servizi competenti dell'Amministrazione federale: Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) e Ufficio dell'Inviato speciale per la politica estera e di sicurezza in ambito cyber (DFAE)

Misura 8: strategia in materia di cibersicurezza

Possibili conseguenze per la Svizzera

Le misure elencate nella comunicazione e volte a rafforzare la resilienza, la sovranità tecnologica e la leadership (primo settore di intervento) sono strettamente legate alla revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS, cfr. misura 15). Le conseguenze della regolamentazione proposta per la Svizzera in materia di cibersecurity vengono dunque valutate nell'ambito della misura 15.

Inoltre, il 29 ottobre 2022 la Commissione ha adottato il [regolamento delegato \(UE\) 2022/30](#) che integra la direttiva sulle apparecchiature radio ([RED; 2014/53/UE](#)). Tale regolamento mira a migliorare la sicurezza informatica di alcuni dispositivi elettronici (telefoni cellulari, smartwatch, fitness tracker, giochi senza fili e così via) con i seguenti obiettivi: 1) aumentare la stabilità della rete; 2) proteggere meglio la vita privata degli utenti; 3) ridurre il rischio di frode. La Svizzera ha ripreso autonomamente il [regolamento delegato \(UE\) 2022/30](#) mediante la revisione dell'ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione ([RU 2022 437](#)) e i relativi requisiti di cibersecurity saranno applicabili in Svizzera a partire dalla loro entrata in vigore nell'UE, ossia dal 1° agosto 2024.

Inoltre, le misure indicate qui di seguito potrebbero avere un impatto sulla Svizzera.

Cooperazione tra i centri operativi di sicurezza (Security Operation Centers, SOC): la formalizzazione della cooperazione tra i SOC, menzionata nel primo pilastro, potrebbe rappresentare una sfida. Attualmente, il futuro della cooperazione tra i SOC e i Paesi terzi rimane incerto. Oggi gli scambi con i centri di questo tipo appartenenti ai principali Stati dell'UE funzionano molto bene a livello informale. Se tale cooperazione venisse formalizzata, si potrebbe verificare un rallentamento degli scambi.

Introduzione di schemi di certificazione: le nuove normative dell'UE in materia di certificazione della cibersecurity (primo settore di intervento) potrebbero rendere più difficile l'accesso al mercato per le imprese svizzere del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Le eventuali conseguenze per la Svizzera sono attualmente difficili da valutare, dato che, secondo il regolamento UE sulla cibersecurity, l'introduzione della certificazione obbligatoria non è prevista prima del 2023 e che l'UE definirà successivamente le condizioni per il riconoscimento dei sistemi di certificazione di Paesi terzi (art. 54 par. 1 del regolamento UE sulla cibersecurity). In Svizzera resta da stabilire se introdurre o meno sistemi di certificazione e, in caso affermativo, in quale forma. Gli schemi di certificazione secondo il regolamento UE sulla cibersecurity sono inclusi anche nella misura 16 (proposta UE di una legge sulla ciberresilienza: Cyber Resilience Act, CRA).

Creazione del Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca (o Centro europeo di competenza per la cibersecurity) e della rete dei centri nazionali di coordinamento: questo centro di competenza dell'UE mira in particolare a garantire il coordinamento della ricerca e dell'innovazione nel campo della cibersecurity. Visto il sempre maggiore impegno per rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa, non è ancora chiaro se Paesi terzi come la Svizzera potranno essere coinvolti nel centro, né in che modo tale questione potrebbe influire sull'attuazione dei programmi a cui la Svizzera desidera partecipare.

Per quanto riguarda gli obiettivi di prevenzione, dissuasione e risposta (secondo settore di intervento), la **possibilità di applicare sanzioni** è particolarmente pertinente nel caso della Svizzera, che valuterà le relative opzioni in un secondo momento. Inoltre, sempre più spesso l'UE procede a un'attribuzione pubblica degli incidenti informatici. Dal 2022 la Svizzera dispone di una procedura di attribuzione politica degli incidenti informatici e, nel quadro del gruppo di Paesi affini «Cyber deterrence and policy responses», intrattiene

uno scambio di informazioni con Paesi e istituzioni che condividono le stesse idee, tra cui l'UE, sulle questioni relative all'attribuzione e alle sanzioni. Questo scambio deve essere portato avanti, soprattutto per informare in merito alla posizione della Svizzera.

Il terzo settore di intervento, relativo alle misure per promuovere un ciber spazio globale e aperto, coincide con gli sforzi compiuti dalla Svizzera. Il nostro Paese, infatti, intrattiene già scambi informali e regolari con l'UE nel quadro del gruppo di Paesi affini («like-minded»). E questi scambi potrebbero essere ulteriormente sviluppati a livello bilaterale. Nell'ambito dell'OSCE, la Svizzera, insieme all'UE, alla Macedonia del Nord e alla Polonia, ha assunto il compito di attuare la misura 12 relativa al rafforzamento della fiducia (riduzione dei rischi di conflitto). L'istituzione e l'ampliamento dei dialoghi informatici, così come il miglioramento della cooperazione internazionale, coincidono con gli obiettivi della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018–2022, della Strategia di politica estera 2020–2023 e della Strategia di politica estera digitale 2021–2024.

Pilastro I: società («Tecnologia al servizio delle persone»)

Misura 9: strategia europea in materia di tecnologie quantistiche

Di che cosa si tratta?

Nell'ottobre del 2018, la Commissione ha lanciato l'iniziativa [Quantum Technologies Flagship](#), che riunisce istituti di ricerca, settore privato e fondi pubblici per promuovere le tecnologie quantistiche in Europa. L'iniziativa durerà fino al 2028 e sosterrà progetti nel settore quantistico per un totale di 1 miliardo di euro. Il 3 marzo 2021, l'iniziativa Flagship ha pubblicato la sua [Agenda di ricerca strategica](#) (Strategic Research Agenda, SRA), in cui definisce un orientamento chiaro per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione nel settore quantistico. La ricerca e l'innovazione nel quadro dell'iniziativa Quantum Technologies Flagship si concentreranno su quattro ambiti: i) la **comunicazione quantistica**, per lo sviluppo di reti in grado di trasmettere, in tutta sicurezza, volumi sempre maggiori di dati; ii) i **calcolatori quantistici**, per garantire una capacità di calcolo elevatissima e risolvere così problemi complessi; iii) la **simulazione quantistica**, per ottenere simulazioni precise e realistiche di vari fenomeni, per esempio meteorologici o chimici; iv) le **misure e i sensori quantistici**, per garantire l'esattezza dei risultati delle misurazioni. La SRA dell'iniziativa Quantum Technologies Flagship prevede che queste quattro priorità vengano attuate mediante le seguenti misure:

- 1) Coinvolgimento di tutti gli attori chiave del settore, creazione di un **ecosistema innovativo**;
- 2) Promozione dell'**accesso al finanziamento**, costruzione di un'industria quantistica sostenibile in Europa;
- 3) Realizzazione di **infrastrutture e filiere**, elaborazione di **norme industriali** con partner internazionali;
- 4) Elaborazione di una strategia europea in materia di **proprietà intellettuale e di redazione di norme** (in collaborazione con l'Ufficio europeo dei brevetti);
- 5) **Formazione e relazioni pubbliche**, promozione dell'insegnamento della fisica quantistica, formazione e incentivazione degli specialisti.

I primi progetti nei settori summenzionati sono stati avviati secondo la SRA. La seconda fase dell'iniziativa Quantum Technologies Flagship è stata lanciata con inviti a presentare proposte nell'ambito del programma quadro ricerca e innovazione Orizzonte Europa. Il suo obiettivo è consolidare e rafforzare la leadership europea in materia di ricerca nel campo delle tecnologie quantistiche e avvicinare i risultati della ricerca all'utilizzo industriale. Il programma Europa digitale fornirà un finanziamento supplementare legato alle tecnologie quantistiche per lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità digitali strategiche dell'Europa.

Stato dei lavori legislativi



Misura 9: strategia europea in materia di tecnologie quantistiche

Possibili conseguenze per la Svizzera

In questi ultimi anni i ricercatori svizzeri hanno partecipato con successo a progetti riguardanti la tecnologia quantistica nel quadro di Orizzonte 2020 e dell'iniziativa Quantum Technologies Flagship, come pure dell'iniziativa europea [QuantERA](#). La Svizzera desidera portare avanti la cooperazione di lunga data con l'Europa in questo settore. Dato che l'associazione ai programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale è un prerequisito per la continuazione della partecipazione svizzera alle varie attività nel campo delle tecnologie quantistiche, il nostro Paese rimane escluso.

Poiché la «sovranità tecnologica» è una delle priorità della strategia digitale europea, la possibilità di un'esclusione dei Paesi terzi associati ai programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale da alcune aree tecnologiche sensibili è elevata, soprattutto in settori come la fisica quantistica, anche con accordi di associazione. Per esempio, l'UE sta attualmente lavorando allo sviluppo e all'implementazione di un'infrastruttura di comunicazione quantistica (European Quantum Communication Infrastructure, EuroQCI) per integrare le tecnologie quantistiche nelle infrastrutture di comunicazione tradizionali e consentire una trasmissione di dati ultrasicura. Tuttavia, per motivi di «sovranità tecnologica», ha escluso la partecipazione di Paesi terzi come la Svizzera all'EuroQCI. Pertanto, anche se la Svizzera dovesse essere associata ai programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale, è comunque possibile che venga esclusa da alcune attività (p. es. dalla costruzione e dall'acquisizione comune di computer quantistici o di infrastrutture di comunicazione quantistica).

A seguito della non associazione della Svizzera ai programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale, il Consiglio federale ha adottato misure transitorie per attenuare la situazione a cui la Svizzera deve attualmente far fronte in quanto polo di ricerca. Inoltre, il Consiglio federale prevede di adottare misure complementari in campi di ricerca d'importanza strategica per la Svizzera, come la ricerca quantistica, al fine di rafforzare in modo strutturale e sostenibile la ricerca nel nostro Paese. Tali misure sono complementari al programma quadro dell'UE e a un'eventuale associazione della Svizzera.

La Svizzera rafforza la propria strategia di cooperazione internazionale nel settore della tecnologia quantistica (p. es. partecipazione alla nuova tavola rotonda internazionale per coordinare le ricerche sull'informazione quantistica).

Misura 10: revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC)

Di che cosa si tratta?

Con il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, la Commissione ha rivisto il regolamento relativo all'istituzione dell'[impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo \(EuroHPC\)](#), che proseguirà come partenariato istituzionale. I partecipanti all'EuroHPC sono i membri dell'UE e i paesi associati a Orizzonte Europa, a Europa digitale o allo strumento di promozione dell'UE «Connecting Europe Facility» (CEF), ossia il Meccanismo per collegare l'Europa, come pure le associazioni private European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC) e Big Data Value Association (BDVA). Il nuovo regolamento proposto il 18 settembre 2020 prevedeva a grandi linee la prosecuzione dell'iniziativa esistente. La Commissione ha inoltre affidato all'EuroHPC i seguenti compiti fondamentali:

- **Infrastruttura:** acquisire un'infrastruttura di calcolo e di dati ad alte prestazioni di livello mondiale (p. es. i futuri computer quantistici) e modernizzare l'infrastruttura attuale. Sono già stati acquisiti diversi supercalcolatori (p. es. l'infrastruttura [LUMI](#) in Finlandia, a cui la Svizzera partecipa);
- **Federazione dei servizi di calcolo ad alte prestazioni:** garantire l'accesso in tutta l'UE e nel cloud a risorse federate e sicure di calcolo ad alte prestazioni, di informatica quantistica e di dati per gli utenti pubblici e privati;
- **Tecnologia:** sostenere un programma di ricerca e innovazione per sviluppare un ecosistema europeo di supercalcolatori di livello mondiale;
- **Applicazione:** sostenere le attività volte a mantenere la posizione dominante dell'Europa nello sviluppo di applicazioni e di software fondamentali in materia di calcolo nonché di dati per la scienza, l'industria (comprese le PMI) e il settore pubblico;
- **Sviluppo degli utilizzi e delle competenze:** creare e mettere in rete centri nazionali di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni al fine di promuovere l'utilizzo scientifico e industriale delle risorse di supercalcolo e delle applicazioni di dati.

Nel luglio del 2021 il Consiglio ha adottato il nuovo regolamento relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, che definisce un obiettivo ambizioso e prevede per il periodo 2021-2027 un budget molto più consistente: 7 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi da Europa digitale, 900 milioni da Orizzonte Europa e 200 milioni dalla CEF. Un investimento della stessa portata sarà garantito dagli Stati partecipanti, mentre il contributo dei membri privati ammonterà a 900 milioni di euro (in natura e in denaro). Attualmente sono sei i supercalcolatori pienamente operativi: LUMI in Finlandia (numero 3 al mondo), LEONARDO in Italia (numero 4 al mondo), Vega in Slovacchia, MeluXina in Lussemburgo, Discoverer in Bulgaria e Karolina nella Repubblica ceca. Due supercalcolatori sono in corso di realizzazione: Deucalion in Portogallo e MareNostrum5 in Spagna. L'EuroHPC ha inoltre annunciato cinque nuove sedi per una nuova generazione di supercalcolatori europei in Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda e Polonia.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Misura 10: revisione del regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC)

Possibili conseguenze per la Svizzera

La Svizzera svolge un ruolo pionieristico in Europa nel settore del calcolo ad alte prestazioni. Nel 2013, il supercalcolatore «Piz Daint» del Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Lugano era già uno dei più potenti al mondo e dal 2023 anche il suo successore «Alps» sarà tra i migliori a livello mondiale.

Dal marzo del 2019 al 2021 la Svizzera è stata membro a pieno titolo dell'EuroHPC. Il suo desiderio è quello di parteciparvi di nuovo, al fine di mettere a frutto la sua esperienza e di contribuire al futuro del calcolo ad alte prestazioni. Poiché l'EuroHPC è stato integrato nel nuovo programma Europa digitale nel 2021, l'associazione a quest'ultimo è un prerequisito per la partecipazione della Svizzera alle varie attività dell'impresa comune EuroHPC.

Tuttavia, a causa della persistente esclusione della Svizzera, da parte della Commissione, sia da Orizzonte Europa che da altri programmi dell'UE nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, gli attori svizzeri non possono più partecipare allo sviluppo di grandi progetti paneuropei per infrastrutture HPC (p. es. LUMI in Finlandia). Anche nel campo delle applicazioni, per esempio nel settore della simulazione meteorologica/climatica o della partecipazione ai vari centri di eccellenza europei nell'ambito dell'HPC, la collaborazione tra attori svizzeri ed europei è attualmente limitata.

A seguito della non associazione della Svizzera ai programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale, il Consiglio federale ha adottato misure transitorie per attenuare la situazione a cui la Svizzera deve attualmente far fronte in quanto polo di ricerca. Inoltre, il Consiglio federale prevede di adottare misure complementari in campi di ricerca d'importanza strategica per la Svizzera, al fine di rafforzare in modo strutturale e duraturo la ricerca nel nostro Paese. Tali misure sono complementari al programma quadro dell'UE e a un'eventuale associazione della Svizzera.

Misura 11: strategia blockchain europea

Di che cosa si tratta?

Nella comunicazione «Shaping Europe's digital future» ([plasmare il futuro digitale dell'Europa](#)) del febbraio 2020 (pag. 8), la Commissione menziona l'elaborazione di strategie nel campo delle tecnologie quantistiche e della blockchain. Tali strategie erano previste per il secondo trimestre del 2020, ma finora non è stata pubblicata alcuna strategia.

L'UE intende svolgere un ruolo di primo piano nel campo della blockchain investendo nella ricerca e nell'innovazione attraverso il programma Orizzonte Europa e il fondo europeo per gli investimenti nell'AI e nella blockchain. Il [partenariato europeo Blockchain](#) (European Blockchain Partnership, EBP), istituito dalla Commissione con gli Stati membri dell'UE e dello Spazio economico europeo (SEE), sta lavorando alla creazione di un'infrastruttura blockchain comune per i servizi pubblici: la European Blockchain Services Infrastructure (EBSI). Le attività infrastrutturali (come l'acquisizione della piattaforma EBSI) sono finanziate dal programma Europa digitale. Inoltre, la Commissione intende introdurre delle norme nel campo della blockchain e creare certezza del diritto nella legislazione futura, in particolare nel regolamento sulle cripto-attività (Market in Crypto Assets, MiCA) recentemente adottato dalle istituzioni europee e nel regime pilota per le infrastrutture dei mercati finanziari basate sulla tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology, DLT, cfr. misura 21). La Commissione promuove inoltre la formazione in ambito digitale e cerca il dialogo con i principali rappresentanti di interessi della comunità blockchain. Per seguire gli sviluppi in questo settore e promuovere le innovazioni, nel 2018 la Commissione ha creato l'[EU Blockchain Observatory & Forum](#).

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Misura 11: strategia blockchain europea

Possibili conseguenze per la Svizzera

Diversi elementi previsti nel campo della blockchain potrebbero avere potenziali conseguenze per la Svizzera.

In particolare, il regolamento MiCA, che dovrebbe entrare in vigore nel 2024, non prevede l'accesso al mercato o procedure di equivalenza per i Paesi terzi. Infatti, la fornitura di servizi da un Paese non UE sarebbe possibile solo se i servizi in questione venissero offerti su iniziativa esclusiva di una persona stabilita nell'UE. Pochi mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento dovrebbe essere presentato un rapporto di valutazione che esami se sia opportuno o meno introdurre un regime di equivalenza per i Paesi non UE.

È difficile dire fino a che punto questo regolamento sia appropriato per proteggere i consumatori e il settore finanziario di fronte alle varie sfide legate alla tecnologia blockchain e se avrà effetti importanti sull'innovazione e sulla competitività dell'UE, nonché, attraverso questi fattori, conseguenze considerevoli per la Svizzera, sia in termini di concorrenza sia a livello di sinergie. In considerazione della posizione forte della Svizzera nel campo delle tecnologie finanziarie innovative, risulta chiaro che le restrizioni dell'accesso al mercato introdotte dal regolamento MiCA devono essere considerate particolarmente rilevanti per il futuro sviluppo della piazza finanziaria svizzera.

Misura 12: aggiornamento del piano d'azione europeo sul 5G e 6G

Di che cosa si tratta?

La Commissione ha conferito la **certificazione unica per le reti 5G** all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) il 3 febbraio 2021. Questa attribuzione di mandato fa seguito a quanto annunciato nel pacchetto cibersicurezza 2019, che incarica l'Agenzia di predisporre schemi europei di certificazione della sicurezza. La cibersicurezza è molto importante per le reti 5G, poiché esse vengono utilizzate anche per la trasmissione di dati e servizi sensibili. La Commissione intende pubblicare un invito pubblico a presentare contributi di esperti per il suo gruppo di lavoro dedicato, al fine di colmare la mancanza di aziende produttrici di apparecchiature di rete ed evitare i problemi legati alle aziende cinesi.

Parallelamente, nel marzo del 2021 la Commissione e gli Stati membri si sono accordati su un [pacchetto di strumenti per la connettività](#) a livello dell'Unione, una relazione sulle buone pratiche che considerano più efficienti per lo sviluppo di reti fisse e mobili ad altissima capacità, compreso il 5G. Il pacchetto di strumenti per la connettività fa seguito alla [raccomandazione](#) della Commissione del settembre del 2020, che invitava gli Stati membri a promuovere gli investimenti nelle infrastrutture per la connettività a banda larga ad altissima capacità, compreso il 5G. Il pacchetto si basa sulla [direttiva recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità](#), attualmente in fase di revisione, e sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Nel 2016 la Commissione ha presentato un piano d'azione per il 5G legato alla strategia per il mercato unico digitale in cui riconosce il valore del 5G in quanto «fattore di cambiamento» che darà il via ai nuovi modelli economici e commerciali digitali. Per poter produrre questi vantaggi, il piano d'azione mira, tra le altre cose, a rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri per il dispiegamento del 5G, a mettere a disposizione le bande di spettro corrispondenti, a perseguire un approccio olistico alla normazione e a promuovere il coordinamento dei principali progetti precommerciali. Tuttavia, il dispiegamento della nuova generazione di Internet mobile ha subito un ritardo per quanto concerne l'attribuzione delle frequenze nell'UE (in media solo un quarto del primo lotto in ogni Stato membro).

Nella [Bussola per il digitale 2030](#), pubblicata nel marzo del 2021, la Commissione ha fissato nuovi obiettivi strategici per il dispiegamento del 5G nel decennio digitale e come base per un rilancio digitale ed ecologico. La Commissione propone di aumentare il livello di ambizione a livello UE per quanto riguarda il dispiegamento delle infrastrutture 5G. L'UE intende garantire che tutte le economie domestiche europee siano coperte da una rete Gigabit entro il 2030 e che tutte le zone abitate siano coperte dal 5G. Questo obiettivo è stato fissato nella decisione che istituisce il programma strategico per il 2030 [«Percorso per il decennio digitale»](#), che è stato adottato dal Parlamento nel novembre del 2022 e dal Consiglio nel dicembre dello stesso anno. In questo contesto, la Commissione sta attualmente esaminando la strategia 5G dell'Europa definita nel piano d'azione per il 5G del 2016. Mentre gli obiettivi strategici del piano d'azione per il 5G rimangono pertinenti, il nuovo obiettivo per il 2030 accresce le ambizioni dell'Europa in termini di ampia disponibilità dei servizi 5G, sviluppo di mercati chiave basati sul 5G e buona posizione di partenza per il servizio 6G atteso per la fine di questo decennio.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 12: aggiornamento del piano d'azione europeo sul 5G e 6G

Possibili conseguenze per la Svizzera

In Svizzera, le frequenze delle reti 5G sono già state attribuite mediante asta nella primavera del 2019. Di conseguenza, Swisscom e Sunrise in particolare hanno esteso rapidamente le loro reti e oggi raggiungono circa il 90 per cento della popolazione svizzera. La Svizzera è quindi all'avanguardia rispetto ad altri Paesi. Tuttavia, c'è ancora una parte della popolazione che mostra reticenza nei confronti di questa tecnologia.

La Svizzera ha affrontato le questioni relative alla sicurezza delle reti di telecomunicazione anche nel contesto della revisione del 1° gennaio 2021 della legge sulle telecomunicazioni (LTC). L'articolo 48a della LTC rivisto è intitolato «Sicurezza» e, in particolare, obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione a lottare contro le manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunicazione. Al fine di proteggere gli impianti, sono autorizzati a deviare o a impedire le comunicazioni e a dissimulare informazioni.

Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e ridurre i rischi, il 16 novembre 2022 il Consiglio federale ha emanato disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Da un lato, tali disposizioni riguardano la segnalazione di interferenze nelle reti e sono rivolte a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione; dall'altro, concernono la manipolazione non autorizzata degli impianti di telecomunicazione e si rivolgono solo ai fornitori di accesso a Internet. Infine, sono state emanate anche disposizioni relative alla sicurezza delle reti e dei servizi dei concessionari di radiocomunicazione mobile per le reti a partire dalla quinta generazione; sono rivolte ai concessionari di radiocomunicazione mobile e si basano in parte sul pacchetto di strumenti 5G sviluppato dall'UE. In base a queste nuove disposizioni, i concessionari di radiocomunicazione mobile devono utilizzare i loro centri operativi di rete (Network Operations Centers, NOC) e di sicurezza (Security Operations Centers, SOC) esclusivamente in Svizzera o in Paesi in cui la legislazione garantisce un livello adeguato di protezione dei dati. In un futuro prossimo, è probabile che si preveda di obbligare i concessionari di radiocomunicazione a utilizzare i loro NOC e SOC solo in Svizzera.

In una seconda fase, nel corso del 2023 saranno emanate disposizioni relative al rafforzamento delle reti in vista di potenziali problemi legati all'approvvigionamento elettrico.

Misura 13: revisione della normativa sul roaming

Di che cosa si tratta?

Il regolamento relativo al roaming ha stabilito la regola del sistema di «roaming a tariffa nazionale» («roam like at home», RLAH) che ha posto fine ai sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'UE a partire dal 15 giugno 2017. Il regolamento, in vigore fino al 30 giugno 2022, è stato [rivisto](#) e la sua validità è stata prorogata di dieci anni, fino al 2032. I consumatori potranno continuare a utilizzare i loro telefoni cellulari durante i viaggi all'interno dell'UE senza dover sostenere costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel proprio Paese. I fornitori di roaming saranno obbligati a offrire la stessa qualità del servizio offerto a livello nazionale, sempre che nella rete del Paese visitato siano disponibili le stesse condizioni. La nuova normativa prevede inoltre una disposizione che vieta le pratiche che riducono la qualità dei servizi di roaming (p. es. il passaggio da una connessione 4G a una 3G).

Chi viaggia o ha esigenze particolari deve poter accedere gratuitamente ai servizi di emergenza, sia sotto forma di chiamata che di SMS, compresa la trasmissione dei dati di geolocalizzazione della persona che effettua la chiamata. Gli operatori devono inoltre fornire informazioni sul numero di emergenza europeo 112.

Le tariffe all'ingrosso per la fornitura di servizi di **dati in roaming** sono limitate a 2 euro per gigabyte a partire dal 2022 e verranno progressivamente riviste al ribasso fino a raggiungere l'importo di 1 euro nel 2027. Se i consumatori superano i limiti massimi finanziari fissati nel loro contratto di roaming, qualsiasi sovrapprezzo applicato non potrà essere superiore al limite massimo delle tariffe all'ingrosso dei servizi di roaming. La tariffa media all'ingrosso che l'operatore della rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un **SMS in roaming** o di una **chiamata in roaming** non deve superare i limiti di salvaguardia di, rispettivamente, 0,004 euro per SMS e 0,022 euro al minuto. Queste tariffe massime all'ingrosso saranno poi ridotte rispettivamente a 0,003 euro per SMS e a 0,019 euro al minuto dal 1° gennaio 2025 e rimarranno tali fino al 30 giugno 2032.

La **politica di utilizzo ragionevole**, che mira a evitare il roaming permanente, è mantenuta. La Commissione può proporre di apportarvi eventuali modifiche dopo un'analisi approfondita del mercato e una valutazione appropriata del potenziale impatto.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

Il regolamento sul roaming è stato approvato dal [Parlamento europeo](#) il 24 marzo 2022 e dal [Consiglio dell'UE](#) il 4 aprile 2022. Il [regolamento](#) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 13 aprile 2022 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2022.

Misura 13: revisione della normativa sul roaming

Possibili conseguenze per la Svizzera

Il regolamento dell'UE «Roam like at home» non si applica alla Svizzera. Dovrebbe essere firmato un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE per garantire vantaggi tariffari comparabili anche ai clienti svizzeri che viaggiano all'interno dell'UE (come pure ai clienti europei in Svizzera).

In seguito alla revisione della LTC, la Svizzera dispone delle basi giuridiche necessarie per regolamentare le tariffe al dettaglio nel quadro di accordi internazionali. Una simile regolamentazione consentirebbe ai clienti, indipendentemente dai loro abbonamenti, di beneficiare all'estero delle stesse tariffe applicate in Svizzera per le chiamate telefoniche, gli SMS o l'utilizzo di dati mobili. Lo stesso principio si applicherebbe ai clienti stranieri in Svizzera.

È possibile prevedere negoziati con l'UE per fissare le tariffe all'ingrosso. I limiti massimi finanziari per le tariffe all'ingrosso potrebbero successivamente essere fissati dal Consiglio federale a livello nazionale.

Misura 14: nuovo programma relativo alla politica in materia di spettro radio

Di che cosa si tratta?

L'attuale programma relativo alla politica in materia di spettro radio costituisce, sin dal 2012, la base di un'efficace politica in questo settore. La maggior parte delle sue disposizioni è stata attuata, ma molti temi sono ancora attuali. Le sfide della politica dello spettro radio sono state superate, ma vi è tuttora la necessità di un orientamento chiaro di tale politica. La connettività e il progresso tecnologico sono le pietre miliari della ripresa economica dell'UE. L'obiettivo principale è utilizzare efficacemente lo spettro radio per sostenere le politiche dell'UE massimizzando al contempo il valore sociale.

La Commissione ha annunciato un nuovo programma relativo alla politica in materia di spettro radio nel suo programma di lavoro per il 2023 (Q3).

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 14: nuovo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (2021)

Possibili conseguenze per la Svizzera

Vista la posizione geografica della Svizzera in Europa e considerato che le frequenze radio non si fermano alle frontiere, gli elementi del futuro Radio Spectrum Policy Programme (RSPP), e in particolare le conseguenti decisioni di armonizzazione della Commissione, dovranno di fatto essere implementati nel nostro Paese.

Va notato che gli aspetti tecnici delle misure di armonizzazione sono oggetto di mandati conferiti dalla Commissione alla Conferenza europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), alla quale la Svizzera partecipa a pieno titolo.

Misura 15: revisione della direttiva recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS)

Di che cosa si tratta?

La rielaborazione della [proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione](#) (direttiva NIS 2) mira ad aumentare la capacità di risposta agli incidenti di sicurezza informatica nel settore pubblico e in quello privato. La direttiva NIS 2 amplia innanzitutto l'ambito di applicazione del testo. Mentre finora erano gli Stati membri a identificare i soggetti che soddisfacevano i criteri per essere considerati fornitori di servizi essenziali, la direttiva rivista introduce una nuova regola: tutti i soggetti di medie e grandi dimensioni (secondo la soglia di dimensione prestabilita) che operano nei settori interessati o che forniscono servizi legati a tali settori rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. La direttiva NIS 2 riguarda soggetti di medie e grandi dimensioni in un maggior numero di settori cruciali per l'economia e la società, come i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i servizi digitali, i servizi di trattamento delle acque reflue o i servizi postali a livello centrale e regionale. Gli attori dei settori della difesa, della sicurezza nazionale e pubblica, della magistratura e delle banche centrali, nonché i parlamenti, non sono obbligati a rispettare le disposizioni della direttiva. Sebbene la direttiva NIS 2 si applichi agli enti della pubblica amministrazione a livello centrale e regionale, gli Stati membri possono decidere se la direttiva debba essere applicata o meno a livello locale.

I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva devono **notificare gli incidenti informatici entro 24 ore** e fornire, entro tre giorni, una relazione più dettagliata che deve includere una valutazione iniziale dell'incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione. Inoltre, la direttiva istituisce un nuovo regime di ricorso e di sanzioni. In caso di mancato rispetto delle disposizioni, i soggetti interessati rischiano sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2 per cento del loro fatturato. La direttiva NIS 2 segna anche l'istituzione ufficiale della rete europea di collegamento per le crisi informatiche (UE-CyCLONe), che rafforza la cooperazione e la gestione coordinata degli incidenti su vasta scala, nonché di un meccanismo volontario di apprendimento tra pari volto ad accrescere la fiducia reciproca e gli insegnamenti tratti dalle buone pratiche e dalle esperienze nell'Unione. La direttiva costituisce quindi un modello di riferimento per la cooperazione tra l'UE e i Paesi terzi, in particolare con un'assistenza tecnica esterna, e contribuisce a rafforzare il ruolo del gruppo di cooperazione nelle decisioni politiche strategiche.

Gli Stati membri hanno 21 mesi di tempo dall'entrata in vigore della direttiva per recepirne le disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali. Anche il nuovo programma Europa digitale supporterà l'attuazione della direttiva mediante attività nell'ambito del **Meccanismo per collegare l'Europa** (CEF Telecom).

In parallelo: revisione della direttiva sulla resilienza dei soggetti critici

La nuova direttiva amplia il campo di applicazione della direttiva del 2008 sulle infrastrutture critiche europee. Ora i settori coperti sono dieci: **energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, amministrazione pubblica e spazio**. In base alla nuova direttiva, ogni Stato membro deve adottare una strategia nazionale volta a garantire la resilienza dei soggetti critici e procedere alla valutazione dei rischi. Il Parlamento ha approvato la proposta il 10 novembre 2022 e il Consiglio il 28 novembre 2022. La direttiva è entrata in vigore il 16 gennaio 2023.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

La direttiva è entrata in vigore il 16 gennaio 2023. Gli Stati membri hanno 21 mesi di tempo, dalla data dell'entrata in vigore della direttiva, per recepirne le disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali.

Servizi competenti dell'Amministrazione federale: Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) e Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 15: revisione della direttiva recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS)

Possibili conseguenze per la Svizzera

L'elemento centrale della prima direttiva NIS era l'introduzione di un **obbligo di notificare gli incidenti informatici**. La seconda direttiva ne prevede l'estensione, in particolare ad altri soggetti. Un simile obbligo non esiste ancora in Svizzera. Tuttavia, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha già elaborato un disegno di legge volto a introdurre nella legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) l'obbligo, per i gestori di infrastrutture critiche, di segnalare i ciberattacchi. Tale disegno è in linea con i punti essenziali della direttiva NIS 2.

È inoltre opportuno seguire da vicino il **rafforzamento dei requisiti minimi in materia di cibersicurezza** previsto dalla revisione. In Svizzera solo pochi settori sono tenuti a rispettare requisiti vincolanti in materia di rispetto delle norme di cibersicurezza. Tuttavia, in diversi ambiti si sta lavorando per introdurre requisiti minimi. In molti casi si tratterebbe di accordi non vincolanti, per esempio accordi settoriali. Se saranno introdotte misure di questo tipo, esse dovranno essere compatibili con i requisiti fissati dalla direttiva NIS laddove ciò sia possibile e ragionevole. Tuttavia, le esperienze effettuate con l'attuazione della prima direttiva NIS hanno dimostrato che le norme non sono implementate in modo uniforme in tutta l'UE e che gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra in questo ambito. In sintesi, la revisione della direttiva NIS non comporta una necessità urgente di intervento per introdurre requisiti minimi in materia di cibersicurezza in Svizzera.

Cooperazione internazionale: la direttiva rivista prevede un maggiore coinvolgimento dell'ENISA, in particolare in relazione alla gestione delle crisi e alla rete operativa dell'UE. La direttiva conferisce inoltre all'ENISA il compito di elaborare e mantenere una banca dati europea delle vulnerabilità. Data la crescente importanza dell'ENISA e del suo mandato, la Svizzera potrebbe avere interesse a estendere ed eventualmente a formalizzare gli scambi e la cooperazione con questa agenzia. Inoltre, la nuova direttiva stabilisce che, ove opportuno, l'UE può concludere accordi internazionali con Paesi terzi che consentano la loro partecipazione ad attività particolari del gruppo di cooperazione e della rete di CSIRT (Computer Security Incident Response Teams). La Svizzera dovrebbe seguire da vicino gli sviluppi in questo settore per massimizzare e individuare le opportunità di cooperazione.

Conseguenze per le imprese svizzere: i requisiti di conformità più severi sanciti dalla nuova direttiva potrebbero rendere più complesse la gestione dei rischi e la segnalazione degli incidenti informatici per le multinazionali svizzere che sono considerate soggetti essenziali o importanti, come pure per i fornitori di servizi digitali.

Misura 16: legge sulla ciberresilienza (Cyber Resilience Act)

Di che cosa si tratta?

Il 15 settembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali ([legge sulla ciberresilienza o Cyber Resilience Act](#), CRA). La legge, che era stata annunciata da Ursula von der Leyen durante il suo discorso sullo stato dell'Unione nel 2021, si fonda sulla strategia dell'UE in materia di cibersecurity del 2020 e sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, sempre del 2020.

I punti principali della proposta sono i seguenti:

- il Cyber Resilience Act è la **prima normativa europea comune** a introdurre l'obbligo di garantire la cibersecurity per **tutti i prodotti con elementi digitali**;
- la legge distingue tra **prodotti critici e prodotti non critici**; Il 90 per cento dei prodotti presenti sul mercato è classificato come non critico. Si tratta principalmente di prodotti per il consumo privato il cui livello di cibersecurity viene valutato autonomamente dai fabbricanti. I prodotti critici riguardano invece le infrastrutture dello Stato centrale, tra le altre cose anche VPN, firewall o sistemi operativi, e sono sottoposti a una valutazione indipendente da parte di terzi. La legge mira a garantire la cosiddetta **cybersecurity by design**, il che significa che i prodotti devono essere progettati per essere sin dall'inizio **sicuri dal punto di vista informatico**. La cibersecurity deve essere garantita durante l'intero ciclo di vita del prodotto;
- inoltre, le nuove prescrizioni **trasferiranno ai fabbricanti la responsabilità** di garantire la conformità ai requisiti di sicurezza dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dell'UE, per la durata prevista del prodotto o per un periodo di cinque anni;
- infine, i fabbricanti devono notificare all'ENISA, entro **24 ore** dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, qualsiasi vulnerabilità attivamente sfruttata contenuta nel prodotto con elementi digitali e qualsiasi incidente che abbia un impatto sulla sicurezza del prodotto in questione.

La **proposta di legge sulla ciberresilienza sarà ora esaminata dal Parlamento e dal Consiglio**. Dopo la sua adozione, gli operatori economici e gli Stati membri avranno **due anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti**. L'obbligo di notificare vulnerabilità e incidenti si applicherà già dopo 12 mesi.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Centro nazionale per la cibersecurity (NCSC)

Misura 16: legge sulla ciberresilienza (Cyber Resilience Act)

Possibili conseguenze per la Svizzera

Il Cyber Resilience Act è l'elemento che mancava per poter creare un'interfaccia tra tutti gli atti normativi che riguardano direttamente o indirettamente la cibersecurity, tra cui per esempio gli atti normativi esistenti nell'ambito del nuovo quadro legislativo (New Legislative Framework, NLF), del regolamento UE sulla cibersecurity, della direttiva NIS 2, del regolamento sull'intelligenza artificiale e del nuovo regolamento macchine, alcuni dei quali sono attualmente in fase di revisione. Ulteriori riferimenti a programmi come EU-CyCLONe suggeriscono che questo è solo l'inizio di un ecosistema europeo di resilienza digitale. È inoltre chiaro che l'UE sta ora trasferendo esplicitamente i principi generali della responsabilità per danni da prodotti difettosi, noti da decenni, alla cibersecurity. In questo settore bisogna quindi aspettarsi una maggiore regolamentazione e, di conseguenza, più restrizioni o ostacoli potenziali (anche) per le imprese svizzere.

Il Cyber Resilience Act contiene elementi che sono effettivamente opportuni, da un punto di vista specialistico e tecnico, per aumentare la cibersecurity dei prodotti (ma non di servizi come p. es. il servizio a livello di software, ossia Software-as-a-Service, SaaS), il che, in linea di principio, va visto come un orientamento positivo. La cibersecurity è stata giustamente riconosciuta come una questione di resilienza rilevante e anche l'impatto delle vulnerabilità a livello di cibersecurity è stato valutato in modo particolarmente accurato. Tuttavia, questa legge comporta obblighi considerevoli come pure procedure e processi amministrativi (p. es. notifica di vulnerabilità, certificazioni) che, in determinate circostanze, potrebbero generare un'elevata mole di lavoro per gli operatori, i fabbricanti, gli importatori e i distributori e richiedere alle imprese un impegno notevole o sovraccaricarle dal punto di vista tecnico, giuridico e operativo. Ciò riguarda direttamente e indirettamente anche le imprese in Svizzera. Le imprese svizzere che si occupano di prodotti di questo tipo dovranno soddisfare requisiti di cibersecurity più elevati e affrontare maggiori oneri amministrativi. Questo rappresenta in un certo senso un ostacolo per le (attuali) attività delle imprese svizzere o per l'accesso al mercato. Al momento le prescrizioni svizzere sui prodotti non includono minacce specifiche legate ai ciber-rischi. Pertanto, se tali prescrizioni non venissero adeguate, il livello di sicurezza della Svizzera nella gestione dei ciber-rischi sarebbe inferiore a quello dell'UE.

Inoltre, i requisiti previsti dal Cyber Resilience Act per gli operatori (e quindi indirettamente anche per i fabbricanti, gli importatori e i distributori) sono elevati, in quanto essi devono costantemente mantenere la visione d'insieme dei vari componenti hardware e software a loro affidati. In caso di incidenti di sicurezza nella catena di approvvigionamento, finora la prima grande sfida è sempre stata quella di scoprire se i componenti in questione venissero effettivamente utilizzati, ovvero se la catena di approvvigionamento fosse interessata. È probabile che i suddetti obblighi vengano trasferiti dagli operatori (cioè i clienti) ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori, il che potrebbe, da un lato, far aumentare i prezzi dei prodotti e, dall'altro, rendere più difficile o meno attraente l'accesso al mercato a causa dei maggiori costi di produzione. A tale proposito non vanno dimenticati i possibili problemi di responsabilità per le imprese svizzere, che potrebbero causare una notevole incertezza del diritto almeno nei primi anni di applicazione del Cyber Resilience Act.

Misura 17: piano d'azione per l'istruzione digitale (Digital Education Action Plan)

Di che cosa si tratta?

Il [Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027](#), pubblicato il 30 settembre 2020, prevede di adattare i sistemi di istruzione e formazione all'era digitale e di trarre insegnamenti dalla crisi legata al coronavirus, in particolare per quanto riguarda l'impiego delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione. Il piano d'azione prevede due priorità principali:

promuovere lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale (priorità strategica 1) negli ambiti delle infrastrutture e della formazione degli insegnanti, dei contenuti dell'insegnamento e degli strumenti nonché **migliorare le competenze e le abilità digitali per la trasformazione digitale** (priorità strategica 2), che si tratti di competenze digitali di base per i giovani o della formazione di un maggior numero di specialisti informatici, con particolare attenzione alla promozione delle donne e delle ragazze. Per realizzare queste priorità, la Commissione intende promuovere gli scambi tra gli Stati membri dell'UE, elaborare linee guida e studi di fattibilità in vari settori, sviluppare nuovi strumenti (p. es. lo strumento di autovalutazione [SELFIE](#) per gli insegnanti lanciato nell'ottobre del 2021) e sfruttare le sinergie con i programmi Erasmus+, Orizzonte Europa o Europa digitale.

Il **polo europeo per l'istruzione digitale** ([European Digital Education Hub](#)) è uno degli elementi cruciali del piano d'azione per l'istruzione digitale. Lo scopo di questa comunità virtuale e collaborativa è rafforzare la cooperazione, la collaborazione e le sinergie intersettoriali per l'istruzione digitale in Europa. Il polo mette in contatto le parti interessate di tutto l'ecosistema dell'istruzione digitale (formale, non formale e informale) e sostiene le attività volte ad affrontare le principali questioni politiche e pratiche. Fornisce inoltre supporto nel monitoraggio dell'istruzione digitale in Europa e nell'attuazione del piano d'azione per l'istruzione digitale. Infine, offre workshop per la comunità nonché scambi virtuali di esperienze, attività di mentoring e un acceleratore di progetti.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Misura 17: piano d'azione per l'istruzione digitale (Digital Education Action Plan)

Possibili conseguenze per la Svizzera

Le priorità strategiche del piano d'azione per l'istruzione digitale coincidono con le priorità della politica svizzera in materia di spazio formativo.

Per quanto riguarda la **priorità strategica 1**, anche la Svizzera persegue l'obiettivo di strutturare le politiche rilevanti per l'istruzione digitale e di creare un ecosistema di istruzione digitale. Pertanto, per garantire la **coerenza tra le iniziative federali e quelle cantonali**, la Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente, nei limiti delle rispettive competenze, nell'ambito del **Comitato di coordinamento «Digitalizzazione nell'educazione»**.

Anche per quanto riguarda la **priorità strategica 2**, la Confederazione adotta misure mirate in Svizzera in collaborazione con i Cantoni e con gli altri attori del settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) per sostenere lo sviluppo delle competenze digitali. Il [piano d'azione per la digitalizzazione nel settore ERI nel periodo 2019-2020](#), elaborato dalla SEFRI in stretta collaborazione con gli attori del mondo della formazione e della ricerca, e la considerazione della digitalizzazione come tema trasversale nel [messaggio ERI 2021-2024](#) testimoniano questa volontà. Una panoramica di tutte le misure del periodo di promozione ERI 2021-2024 riguardanti la digitalizzazione, e in particolare le competenze digitali, è disponibile sul [sito web della SEFRI](#).

Non avendo concluso accordi bilaterali in questo settore, le proposte della Commissione non hanno **alcun effetto vincolante in Svizzera**. Tuttavia, dal momento che la Svizzera e l'UE hanno priorità simili, per la Svizzera è importante seguire con attenzione i lavori dell'UE nel campo della digitalizzazione dell'istruzione. Fino alla fine del 2021 la Svizzera ha partecipato regolarmente alle **riunioni degli esperti** del gruppo di lavoro ET2020 sull'istruzione digitale: apprendere, insegnare, valutare (Digital Education: Learning, Teaching and Assessment, DELTA) della Commissione. Il gruppo viene regolarmente consultato nell'ambito dell'attuazione del **piano d'azione per l'istruzione digitale**. Dal 2022, tuttavia, l'UE ha escluso la Svizzera da questo gruppo per motivi politici. Sebbene in Svizzera la responsabilità dei contenuti dell'insegnamento spetti principalmente ai Cantoni, la Svizzera trarrebbe vantaggio dalla condivisione e dallo scambio di buone pratiche in materia di istruzione digitale all'interno dell'UE e potrebbe ispirarsi a strumenti (p. es. SELFIE) e a quadri comuni (p. es. Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu) sviluppati a livello di UE.

Per quanto concerne il **polo europeo per l'istruzione digitale**, l'iscrizione al polo e alla sua comunità virtuale è gratuita e aperta a tutti. Gli attori svizzeri del settore possono accedere per partecipare alle discussioni e agli scambi di buone pratiche. Alcune attività sono invece riservate esclusivamente agli Stati membri.

Misura 18: iniziativa per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali

Di che cosa si tratta?

Il 9 dicembre 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo per regolamentare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali. Le proposte mirano a consentire ai lavoratori del settore di godere dei diritti e delle prestazioni sociali cui hanno diritto. Il pacchetto legislativo consiste in una comunicazione, una proposta di direttiva e un progetto di linee guida.

Nella sua comunicazione, la Commissione fornisce informazioni sull'approccio e sulle misure nel settore del lavoro mediante piattaforme digitali, che dovrebbero essere integrate da misure aggiuntive da parte degli Stati membri, delle parti sociali e di altri attori rilevanti ai rispettivi livelli. Un altro obiettivo è gettare le basi per l'elaborazione di futuri standard globali volti a garantire un lavoro di alta qualità mediante piattaforme digitali.

La proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mira a garantire che le persone che svolgono un lavoro attraverso una piattaforma ricevano lo status professionale legale corrispondente alle loro effettive modalità di lavoro e contiene un elenco di criteri di verifica per determinare se la piattaforma è un "datore di lavoro". Se la piattaforma soddisfa almeno due di questi criteri, dal punto di vista giuridico si presume che lo sia. Le persone che lavorano mediante piattaforme digitali avranno quindi diritto ai diritti sociali e dei lavoratori derivanti dallo status di «lavoratore subordinato», tra cui il diritto a un salario minimo (ove previsto), alla contrattazione collettiva, alla regolamentazione dell'orario di lavoro, alla tutela della salute, alle ferie retribuite, alla protezione sociale contro la disoccupazione e la malattia nonché a una rendita di vecchiaia basata su contributi.

Sono stati definiti i seguenti criteri di controllo:

- La piattaforma determina il livello della retribuzione o fissa dei limiti massimi per tale livello;
- La piattaforma verifica l'esecuzione del lavoro con mezzi elettronici;
- La piattaforma limita la libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare della facoltà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti;
- La piattaforma obbliga a rispettare regole vincolanti specifiche per quanto riguarda l'aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro;
- La piattaforma limita la possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.

All'inizio del contratto si presume che esista un rapporto di lavoro. Le piattaforme devono avere il diritto di confutare questa presunzione e di contestarla in tribunale. Per farlo, tuttavia, devono dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro, e l'onere della prova spetta a loro.

La Commissione si aspetta che la nuova regolamentazione garantisca alle piattaforme una maggiore certezza del diritto. Inoltre, la direttiva mira ad aumentare la trasparenza nella gestione algoritmica da parte delle piattaforme di lavoro digitali e a garantire il monitoraggio umano delle condizioni di lavoro. L'obiettivo è proteggere il personale, anche

e soprattutto dalla sorveglianza non autorizzata da parte dei sistemi di intelligenza artificiale. Questi nuovi diritti sono riconosciuti sia ai lavoratori subordinati che ai veri lavoratori autonomi.

Infine, la Commissione ha avviato una consultazione sul progetto di orientamenti in materia di contratti collettivi riguardanti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali, ossia delle persone che svolgono un'attività autonoma e non impiegano personale. Questo progetto di orientamenti mira ad assicurare la certezza del diritto e a garantire che il diritto dell'UE in materia di concorrenza non ostacoli gli sforzi compiuti da alcuni lavoratori autonomi individuali per migliorare le loro condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, attraverso un contratto collettivo.

La proposta di direttiva è attualmente in discussione in seno al Consiglio e al Parlamento.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (OFAS)

Misura 18: iniziativa per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali

Possibili conseguenze per la Svizzera

È prematuro prevedere le conseguenze che l'eventuale atto adottato alla fine del processo potrebbe avere sulla Svizzera.

Misura 19: rafforzare la strategia per l'interoperabilità delle autorità pubbliche dell'UE al fine di garantire il coordinamento e standard comuni in vista di un flusso e di un servizio di dati sicuri e senza frontiere nel settore pubblico

Di che cosa si tratta?

Il 21 novembre 2022 la Commissione ha adottato la [proposta](#) di **legge su un'Europa interoperabile** e la relativa comunicazione al fine di [rafforzare l'interoperabilità e la cooperazione transfrontaliera nel settore pubblico](#) in tutta l'UE. Questa legge mira ad accelerare in modo significativo l'interconnessione delle pubbliche amministrazioni digitali nell'UE entro il 2030. La Commissione stima che una maggiore interoperabilità farà risparmiare alle cittadine e ai cittadini tra i 5,5 e i 6,3 milioni di euro e alle imprese tra i 5,7 e i 19,2 miliardi di euro. Con la nuova legge, gli Stati membri saranno obbligati, tra le altre cose, a valutare l'impatto delle modifiche ai loro sistemi informatici sull'interoperabilità transfrontaliera nell'UE. Il futuro quadro di cooperazione per l'interoperabilità sarà supervisionato dal **comitato per un'Europa interoperabile**, composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE, della Commissione, del Comitato delle Regioni e del Comitato economico e sociale europeo.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Cancelleria federale (CaF)

Misura 19: rafforzare la strategia per l'interoperabilità delle autorità pubbliche dell'UE al fine di garantire il coordinamento e standard comuni in vista di un flusso e di un servizio di dati sicuri e senza frontiere nel settore pubblico

Possibili conseguenze per la Svizzera

La proposta di legge sull'Europa interoperabile (AIE) integra e rafforza il Quadro europeo di interoperabilità (QEI) con misure vincolanti. Paragonabile per alcuni aspetti al progetto di legge del Consiglio federale sull'uso dei mezzi elettronici per l'esecuzione dei compiti delle autorità (LMETA), l'AIE mira ad aumentare l'interoperabilità transfrontaliera e la cooperazione nel settore pubblico in tutta l'UE. Tuttavia, questa legislazione dell'UE non sarà direttamente applicabile in Svizzera quando sarà adottata. Le misure e le soluzioni digitali comuni che verranno prescritti ai diversi livelli della pubblica amministrazione dell'UE (valutazione dell'impatto sull'interoperabilità delle modifiche ai sistemi informatici,

software open source, linee guida, liste di controllo, quadri di riferimento, strumenti informatici etc.) non saranno di per sé direttamente applicabili in Svizzera. In pratica, tuttavia, potrebbero esserci implicazioni per le interazioni regolari tra le autorità pubbliche svizzere e le autorità dell'UE. Infatti, la cooperazione all'interno e tra le autorità pubbliche degli Stati membri tenderà a diventare più standardizzata e più efficiente. Gli scambi con la Svizzera non dovrebbero quindi rappresentare un onere aggiuntivo se il nostro Paese non vuole che le sue relazioni amministrative con i Paesi dell'UE siano condizionate da tempi di risposta più lenti e da una generale complicazione della cooperazione con questi Paesi. Indirettamente, è anche ipotizzabile che la standardizzazione dei servizi pubblici, che l'AEI comporterà, modifichi e uniformi le interazioni tra l'amministrazione dell'UE e gli attori interessati (ad esempio cittadini o fornitori di servizi). Una standardizzazione dei processi degli attori economici attivi su scala continentale potrebbe quindi emergere nelle relazioni che essi intrattengono con l'amministrazione. Per i fornitori di servizi che operano anche in Svizzera, ci potrebbero essere procedure specifiche per il nostro Paese che potrebbero risultare onerose, anche se il nostro mercato è piccolo rispetto allo spazio economico europeo. Le imprese svizzere che operano nell'UE dovrebbero beneficiare di questa standardizzazione.

Per garantire una collaborazione efficace tra il settore pubblico del nostro Paese e quello dei nostri vicini europei, è quindi essenziale tenere conto degli sviluppi relativi all'AIE e, più in generale, all'interoperabilità nell'UE, in particolare per garantire il successo delle soluzioni sviluppate dalle autorità pubbliche svizzere ed evitare così l'isolamento continentale della Svizzera in questo settore. All'interno della Confederazione si sta lavorando in questo senso (si veda, in particolare, il progetto di ecosistema di dati DataHub del settore DTT della ChF).

Pilastro II: economia («Un'economia equa e competitiva»)

Misura 20: pacchetto per la strategia industriale – parte digitale

Di che cosa si tratta?

La [strategia industriale per l'Europa](#), presentata il 10 marzo 2020, comprende, oltre alla [strategia industriale](#) vera e propria, anche altre due componenti: una [strategia per le PMI](#) e misure di sostegno al mercato unico. La digitalizzazione è fondamentale in tutte e tre queste componenti. Gli obiettivi della strategia sono accelerare la transizione verde e digitale, aumentare la competitività e ridurre le dipendenze economiche e politiche in un certo numero di settori chiave («autonomia strategica»). Tali obiettivi sono stati confermati nell'[aggiornamento del 5 maggio 2021 della strategia industriale 2020](#), che contiene anche nuove misure proposte per contrastare la pandemia di COVID-19 e rafforzare la resilienza del mercato unico nonché per sostenere le PMI nella duplice transizione verso un'economia verde e digitale.

Nell'ambito della **strategia per le PMI** il servizio di supporto e consulenza della rete Enterprise Europe (Enterprise Europe Network, EEN) verrà esteso per fornire consulenza alle PMI, soprattutto in materia di digitalizzazione. Il progetto sarà realizzato in stretta collaborazione con l'iniziativa Startup Europe, lanciata il 10 marzo 2020, e con una rete ampliata di poli dell'innovazione digitale (Digital Innovation Hubs, DIH) cofinanziati dal programma Europa digitale.

Nell'ambito della **strategia industriale**, la Commissione investe nelle infrastrutture digitali (5G, cfr. [misura 12](#)) e nelle tecnologie digitali chiave. L'UE intende concentrarsi sugli ecosistemi industriali che coinvolgono tutti gli attori di una determinata filiera e promuovere la formazione di alleanze industriali. Per l'attuazione di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), le risorse finanziarie degli Stati membri devono essere messe in comune ed è necessario rendere più flessibili le norme in materia di aiuti di Stato. Dal 1° gennaio 2022 sono pertanto in vigore nuove [norme](#) sugli aiuti di Stato per gli IPCEI. Al fine di garantire un numero sufficiente di lavoratori qualificati per la trasformazione digitale, la Commissione lancia un patto per le competenze finalizzato a riunire l'industria, gli Stati membri, le parti sociali e altri attori affinché possano contribuire congiuntamente a garantire la formazione e la riconversione della manodopera. Con un piano d'azione per l'istruzione digitale (cfr. [misura 17](#)) si mira a preparare meglio l'istruzione scolastica alla digitalizzazione. Per far fronte alle dipendenze strategiche, la Commissione ha individuato i prodotti e i settori con forti dipendenze e intende promuovere la diversificazione delle catene di approvvigionamento nonché formare o rafforzare le alleanze industriali in alcuni ambiti. La Commissione ha lanciato diverse alleanze industriali, che servono a coordinare i programmi di promozione di determinate industrie. Per quanto riguarda il **sostegno al mercato unico europeo**, la Commissione ha individuato diversi ostacoli alla sua piena realizzazione. Uno degli ostacoli principali è rappresentato dalla frammentazione dei processi online, un problema che la Commissione intende risolvere con un portale digitale unico per l'amministrazione online. Inoltre, la Commissione investe in sistemi informatici potenti per attuare la legislazione relativa al mercato unico. Il 19 settembre 2022 ha pubblicato un [nuovo strumento](#) orizzontale per le emergenze nel mercato unico (SMEI) che mira a salvaguardare la libera circolazione di beni, servizi e persone in caso di emergenze future.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Misura 20: pacchetto per la strategia industriale – parte digitale

Possibili conseguenze per la Svizzera

Gli effetti positivi della strategia industriale dell'Unione europea potrebbero derivare in particolare da misure volte a rafforzare il potenziale e la qualità della manodopera nell'UE, tra cui le varie misure di formazione e di riconversione. Da un lato, le imprese svizzere avrebbero a disposizione più manodopera grazie alla libera circolazione delle persone; dall'altro, l'eventuale crescita positiva dell'UE produrrebbe effetti anche sulla Svizzera. Le imprese svizzere potrebbero anche beneficiare dell'impatto positivo delle misure adottate per rafforzare il mercato unico e ridurre gli ostacoli interni al commercio.

È invece possibile che si abbiano effetti negativi qualora, nell'ambito dell'impegno per «rafforzare l'autonomia industriale e strategica dell'Europa» (strategia industriale, pag. 13) e nel contesto delle alleanze industriali, vengano adottate misure di sostegno (p. es. misure per sostenere lo sviluppo di tecnologie chiave o sovvenzioni per determinate imprese) che provochino indirettamente danni alle imprese svizzere, come nel caso dell'[IPCEI per la microelettronica](#) lanciato nel 2018. Conseguenze negative sono inoltre possibili anche nel caso in cui la Svizzera non possa partecipare agli sforzi per ridurre le dipendenze strategiche e qualora le misure dell'UE determinino una limitazione degli scambi o la distorsione della concorrenza.

L'UE ha escluso la partecipazione di Paesi terzi come la Svizzera ad alcuni progetti digitali su larga scala, come nel caso della ricerca quantistica nel quadro del programma Europa digitale, per motivi di «sovranità tecnologica» (cfr. misura 9). Anche il rafforzamento delle sinergie tra il settore civile e quello della difesa potrebbe rendere più difficile la cooperazione in materia di ricerca e innovazione in settori quali la cibersicurezza e le tecnologie spaziali. Tuttavia, finora la maggior parte delle [misure della Commissione](#) in questo settore si è limitata a servizi di consulenza, per esempio nell'ambito dell'applicazione dell'intelligenza artificiale e dei big data nelle PMI, o al monitoraggio dell'uso delle tecnologie chiave e dei rapporti destinati agli Stati membri.

Misura 21: pacchetto per la finanza digitale

Di che cosa si tratta?

Il 24 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato il [pacchetto per la finanza digitale](#). L'obiettivo è rafforzare la competitività e l'innovazione dell'Europa nel settore finanziario e offrire ai consumatori una più ampia scelta di servizi e soluzioni di pagamento moderne, garantendo loro al contempo protezione e stabilità finanziaria. Il pacchetto di misure comprende **due strategie** e **due proposte di regolamento**:

- a) la [strategia in materia di finanza digitale](#) indica in che modo l'UE può rafforzare e promuovere i servizi finanziari digitali in futuro. A tal fine sono state definite quattro priorità: armonizzare il mercato unico digitale, adattare la legislazione dell'UE per agevolare l'innovazione digitale, promuovere l'innovazione guidata dai dati e rafforzare la sicurezza digitale del sistema finanziario;
- b) la [strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE](#) mira a rafforzare e ad armonizzare i metodi di pagamento digitali nell'UE. La Commissione intende innanzitutto semplificare i pagamenti transfrontalieri nonché migliorare e adattare le infrastrutture, ma anche garantire che la regolamentazione includa tutti gli attori importanti del mercato finanziario digitale, come per esempio le imprese tecnologiche;
- c) un'apposita proposta di regolamento mira a colmare le lacune della legislazione europea per quanto concerne le cripto-attività e contiene a sua volta due proposte: una relativa a un [regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito](#) e l'altra finalizzata a [regolamentare i mercati delle cripto-attività](#). Tale proposta riguarda soltanto le cripto-attività che non rientrano nella vigente legislazione dell'UE. Nella fattispecie, la Commissione propone per queste cripto-attività un regime su misura che impone requisiti severi ai fornitori di servizi per le cripto-attività, con diverse tutele per gli investitori. Il regolamento sui mercati delle cripto-attività ([MiCA](#)) è stato adottato ma non ancora pubblicato. L'obiettivo del regolamento MiCA è creare un quadro normativo per il mercato delle cripto-attività che permetta di promuovere l'innovazione e di sfruttare il potenziale di tali attività preservando al contempo la stabilità finanziaria e la protezione degli investitori.
- d) una proposta di [regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario](#) (compresa la [modifica delle direttive precedenti](#)) contiene diverse direttive rivolte ai fornitori di servizi finanziari nell'UE e finalizzate ad armonizzare e rafforzare le misure di protezione dagli attacchi informatici e da altri rischi legati all'uso di sistemi TIC (p. es. direttive organizzative, obblighi di notifica e requisiti minimi). Il Parlamento europeo ha raggiunto un [accordo politico provvisorio](#) con il Consiglio riguardo all'atto sulla resilienza operativa digitale (Digital Operational Resilience Act, DORA) proposto dalla Commissione. Questo testo prevede l'istituzione di un quadro giuridico completo a livello di UE contenente norme per la stabilità operativa digitale di tutte le istituzioni finanziarie regolamentate. Le imprese finanziarie sono particolarmente vulnerabili agli attacchi informatici.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Misura 21: pacchetto per la finanza digitale

Possibili conseguenze per la Svizzera

Gli obiettivi della strategia in materia di finanza digitale coincidono in parte con quelli della [strategia del Consiglio federale in materia di mercati finanziari](#) e in alcuni casi possono avere un effetto sinergico. Per esempio, le regole e le norme europee che favoriscono la cooperazione in un sistema finanziario basato sulla divisione del lavoro possono servire anche come base per la cooperazione tra attori svizzeri o tra partner svizzeri ed europei. Inoltre, una posizione aggiornata dell'UE sui temi della protezione dei dati o del riciclaggio di denaro può far avanzare l'elaborazione di norme internazionali da parte del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) o del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) nell'interesse della Svizzera. L'attuazione di questa strategia accresce anche la pressione della concorrenza sul mercato finanziario svizzero, che prima o poi dovrà mettersi al passo con gli sviluppi tecnologici.

La [strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE](#) dovrebbe avere poche conseguenze per la Svizzera, anche se diversi elementi non sono ancora sufficientemente concreti per poter valutare la situazione in modo definitivo. La Svizzera partecipa per esempio all'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), che è interessata da questa iniziativa. In quest'ambito si mira in particolare ad accrescere la partecipazione delle istituzioni dell'UE e di alcuni Paesi terzi, il che potrebbe avere effetti di rete positivi per le istituzioni svizzere che già partecipano alla SEPA. Lo stesso vale per l'impiego dello standard di pagamento ISO 20022. Un maggiore utilizzo di questo standard nell'UE contribuirebbe ad accrescerne l'importanza in Europa, il che sarebbe positivo dal momento che lo standard in questione è già utilizzato in Svizzera. In conclusione, è difficile dire in che misura le potenziali modifiche giuridiche potrebbero influire sulle istituzioni finanziarie svizzere, poiché la strategia non contiene una proposta abbastanza concreta.

Per quanto riguarda la parte del pacchetto per la finanza digitale relativa alla tecnologia di registro distribuito (DLT) e alla blockchain, si rimanda ai commenti relativi alla misura 10.

I requisiti per la gestione dei rischi legati alle TIC contenuti nel [regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario](#) (DORA) riguardano anche le imprese domiciliate in Svizzera e interessate dal regolamento. In genere si tratta delle imprese che operano in uno Stato membro dell'UE. Tali imprese devono adottare le disposizioni del caso e adattare all'occorrenza le loro strutture organizzative, poiché il regolamento impone di tenere conto delle norme internazionali. Oggi i requisiti svizzeri per la sorveglianza dei fornitori di servizi finanziari si basano su principi giuridici generali, senza entrare nel dettaglio come invece prevede l'UE. La proposta di regolamento DORA

non contiene disposizioni sull'equivalenza, ma prevede la cooperazione tra le autorità di vigilanza. Per le imprese finanziarie svizzere, che sono già interessate da direttive nazionali in diversi Stati membri, l'armonizzazione può anche portare a una semplificazione. Il regolamento DORA riguarderebbe anche i fornitori svizzeri di TIC che lavorano per un'impresa finanziaria nell'UE e introdurrebbe per loro, indirettamente, nuovi requisiti e nuovi ostacoli normativi. Inoltre, esistono condizioni rigorose per i fornitori di servizi TIC ingaggiati dai fornitori di servizi finanziari e designati come critici dalle autorità di vigilanza (cfr. art. 28 DORA, in particolare il par. 9).

Misura 22: prelievo sul digitale (Digital Levy)

Di che cosa si tratta?

Il prelievo sul digitale (*digital levy*) è una proposta della Commissione per la tassazione dell'economia digitale che è stata discussa in parallelo ai negoziati internazionali condotti nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE. Il prelievo digitale dovrebbe essere compatibile con la soluzione dell'OCSE e con gli obblighi dell'OMC. I lavori di preparazione (consultazione) si sono svolti nel 2021. La presentazione della proposta vera e propria è tuttavia stata rinviata più volte poiché la Commissione non voleva rischiare di compromettere le trattative sul piano internazionale.

Il piano è stato temporaneamente sospeso alla fine del 2021, una decisione che la Commissione ha motivato con la necessità di raggiungere un'intesa a livello internazionale in riferimento alla riforma fiscale basata su due pilastri intrapresa dall'OCSE nell'ottobre dello stesso anno. L'obiettivo del prelievo sul digitale verrebbe raggiunto anche con tale riforma, ma la Commissione tornerebbe eventualmente a considerare il prelievo sul digitale qualora il primo pilastro (nuovo sistema di attribuzione degli utili per gli Stati di commercializzazione) della riforma dell'OCSE non venga attuato. Attualmente il destino del primo pilastro è più incerto che mai. A giugno i Paesi membri dell'UE hanno elaborato una dichiarazione politica in base alla quale la Commissione dovrà presentare una «soluzione UE» nel caso in cui la riforma del primo pilastro non vada in porto.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Misura 22: comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo (prelievo sul digitale)

Possibili conseguenze per la Svizzera

Alcuni parametri importanti della proposta dell'UE relativa al prelievo sul digitale non sono ancora noti, motivo per cui non è attualmente possibile valutare le conseguenze per la Svizzera. Quest'ultima privilegia una soluzione multilaterale, basata su un consenso riguardo a numerose misure unilaterali non coordinate, e si impegna attivamente nel quadro del progetto OCSE/G20 sulla tassazione dell'economia digitale.

I progetti fiscali presentati dalla Commissione nella sua [comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo](#), pubblicata il 18 maggio 2021, si trovano ancora in una fase molto precoce e pertanto è impossibile stimarne il potenziale impatto per la Svizzera. Gli sviluppi in tale ambito dovranno essere monitorati in futuro.

Misura 23: proposta legislativa di un nuovo quadro normativo per l'open finance (Legislative Proposal for new open finance framework)

Di che cosa si tratta?

Mercati finanziari efficienti e integrati, così come la libera circolazione di capitale, sono fondamentali per la crescita e la ripresa economica nonché per la trasformazione ecologica e digitale. Ecco perché, mediante un'iniziativa per la creazione di un quadro normativo per i mercati finanziari aperti (open finance), si intende migliorare l'accesso ai dati nel campo dei servizi finanziari. In quest'ottica, anche la direttiva relativa ai servizi di pagamento sarà rielaborata. L'open finance si basa sull'open banking. Il campo di applicazione dei dati di pagamento viene esteso ai dati non bancari, per esempio a quelli relativi ad assicurazioni, investimenti e rendite.

Nell'estate del 2022 la Commissione ha svolto una consultazione (non disponibile in italiano) sulle opinioni in merito all'open finance, tenendo conto, tra le altre cose, degli sviluppi sul mercato dei pagamenti, delle esigenze degli utenti di pagamenti e della necessità di introdurre eventuali cambiamenti.

Nel programma di lavoro 2023 della Commissione (non disponibile in italiano) è previsto che, nel corso del primo semestre del 2023, vengano pubblicate proposte sul quadro normativo per l'open finance.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Misura 23: proposta legislativa di un nuovo quadro normativo per l'open finance (Legislative Proposal for new open finance framework)

Possibili conseguenze per la Svizzera

I dati svolgono un ruolo centrale nelle società moderne. Le giurisdizioni che per prime riusciranno a sfruttarne tutto il potenziale rendendoli accessibili su larga scala, con il consenso o su richiesta delle persone, beneficeranno di un vantaggio competitivo decisivo. Inoltre, poiché il numero di dati prodotti è in costante aumento, è essenziale rafforzare l'autodeterminazione digitale della popolazione. L'open finance consente di far fronte almeno in parte a queste sfide nel settore finanziario. La Svizzera ha adottato un approccio open finance basato sul mercato, che finora si è tradotto in progressi insufficienti da parte delle istituzioni finanziarie. Il Consiglio federale ha incaricato la SFI di analizzare la situazione e, se necessario, di proporre misure adeguate. Allo stadio attuale sussiste il rischio che il divario tra l'UE e la Svizzera aumenti ulteriormente.

Misura 24: strumento relativo alle sovvenzioni estere

Di che cosa si tratta?

Il 5 maggio 2021 la Commissione ha pubblicato, sulla base del [libro bianco](#) del 2020, una [proposta di regolamento](#) sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (*Foreign Subsidies Regulation*, FSR). Le trattative istituzionali tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione si sono concluse il 30 giugno 2022. L'FSR autorizzerà la Commissione a verificare i contributi finanziari (questo termine è da intendersi in senso molto ampio, come nel diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato) delle autorità di un Paese terzo a favore di imprese che esercitano un'attività economica nell'UE. A tale scopo sono previsti **tre strumenti**:

- obbligo di notificazione (ex ante) per le concentrazioni tra imprese (M&A) qualora il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione nell'UE superi i 500 milioni di euro e i contributi finanziari esteri coinvolti corrispondano almeno a 50 milioni di euro;
- obbligo di notificazione (ex ante) in riferimento alle sovvenzioni ottenute con la partecipazione a procedure di appalto pubblico per un importo minimo di 250 milioni di euro;
- uno strumento di verifica generale (ex officio) per tutte le altre situazioni di mercato così come per le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico di piccola entità.

La Commissione sarà autorizzata a verificare sovvenzioni concesse fino a cinque anni prima dell'entrata in vigore del regolamento e che, una volta applicate, provocano distorsioni del mercato interno. Il monitoraggio dell'attuazione sarà di responsabilità esclusiva della Commissione. Qualora un'impresa non rispetti l'obbligo di notificazione, la Commissione sarà autorizzata a infliggerle ammende e a verificare la sua attività economica come se la notificazione fosse stata presentata. Se la Commissione constata che è stata concessa una sovvenzione estera che determina una distorsione del mercato interno, effettua una valutazione comparata in cui mette a confronto gli effetti positivi e quelli negativi, come previsto anche dal quadro normativo dell'UE sul controllo degli aiuti di Stato. Se prevalgono gli effetti negativi, la Commissione può imporre misure di riparazione e/o sanzioni. Il regolamento va applicato e interpretato in considerazione delle pertinenti norme giuridiche dell'UE, incluse quelle riguardanti gli aiuti di Stato, le fusioni e le commesse pubbliche.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

Il [Parlamento europeo](#) ha approvato la proposta il 10 novembre 2022 e il Consiglio ha adottato il regolamento il 28 novembre 2022; entrato in vigore il 12 gennaio 2023.

Misura 24: strumento relativo alle sovvenzioni estere

Possibili conseguenze per la Svizzera

Il regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (*Foreign Subsidies Regulation*, FSR) si applica a imprese (private e pubbliche) che beneficiano di sovvenzioni di Paesi terzi ed esercitano un'attività economica nel mercato interno dell'UE. Potrebbe pertanto riguardare anche imprese svizzere. Il nuovo strumento troverà applicazione in particolare nel caso di concentrazioni tra imprese e procedure di appalto pubblico nell'UE: le imprese svizzere sono soggette a un obbligo di notificazione preventiva (*ex ante*) per le concentrazioni (M&A) qualora il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione nell'UE sia superiore a 500 milioni di euro e la sovvenzione concessa a tutte le imprese coinvolte nella concentrazione superi i 50 milioni di euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Lo stesso vale per la partecipazione a procedure di appalto pubbliche per un importo minimo di 250 milioni di euro e una sovvenzione aggregata pari ad almeno 4 milioni di euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione è inoltre autorizzata a condurre indagini di mercato e a verificare l'effetto distorsivo di eventuali sovvenzioni estere sul mercato anche in caso di fusioni e procedure di appalto pubblico di entità minore, nonché di altre attività economiche. L'FSR contempla sia le imprese sovvenzionate attive nel settore delle merci sia quelle che operano nel settore dei servizi. Le sovvenzioni che non raggiungono la soglia *de minimis* applicabile ai sensi del diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato (ossia 200 000 euro, oppure 275 000 euro per ogni Paese terzo nell'arco di tre esercizi finanziari) sono escluse dal campo di applicazione dell'FSR. Si suppone che vi sia un effetto distorsivo del mercato a partire da 4 milioni di euro per ogni impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Poiché l'FSR non è ancora entrato in vigore e mancano esperienze nella gestione di questo nuovo strumento, attualmente non è possibile effettuare una valutazione esaustiva degli effetti per la Svizzera. Le imprese svizzere sovvenzionate che esercitano un'attività economica nel mercato interno dell'UE potrebbero essere soggette a una nuova verifica da parte della Commissione, che comporterebbe in particolare un aumento dell'onere amministrativo a loro carico.

L'FSR è concepito per integrare gli strumenti di politica commerciale esistenti volti ad attuare le regole internazionali in materia di sovvenzioni (in particolare l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e il regolamento [UE] 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea). Conformemente alla proposta dell'FSR, lo svolgimento di verifiche di sovvenzioni estere e la decisione di imporre o di lasciare in vigore misure non possono risultare in contrasto con gli obblighi assunti dall'UE a norma di qualsiasi accordo internazionale pertinente che essa abbia concluso.

Se è vero che anche l'accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE (ALS72) disciplina aiuti di Stato che possono pregiudicare la concorrenza nel traffico di merci tra le due parti nel relativo campo di applicazione, l'accordo bilaterale non può tuttavia ostacolare l'applicazione dell'FSR. Le parti interpretano autonomamente le disposizioni dell'ALS72: nell'atto finale relativo all'ALS72, l'allora Comunità economica europea (CEE) dichiarava che, nel quadro dell'attuazione autonoma della disposizione in materia di aiuti di Stato incombente alle parti contraenti, essa avrebbe valutato le pratiche contrarie alle disposizioni sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione dell'attuale articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (divieto di aiuti di Stato ed eccezioni). Poiché, con ogni probabilità, l'UE svolgerà una valutazione comparata degli effetti positivi e negativi di una sovvenzione ai sensi dell'FSR sulle sovvenzioni estere anche alla luce del diritto in materia di aiuti di Stato dell'UE, potrebbe giudicare tali sovvenzioni come incompatibili

anche ai sensi dell'ALS72, nella misura in cui non si giustifichino in considerazione delle eccezioni previste dal diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato. In questi casi, conformemente alle disposizioni dell'ALS72, può richiedere lo svolgimento di consultazioni diplomatiche e infine anche adottare le misure di protezione che ritenga necessarie. In tale ottica non si può escludere che, con il nuovo strumento, anche l'applicazione della disposizione in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'ALS72 diventi più frequente.

Misura 25: nuova agenda dei consumatori

Di che cosa si tratta?

La nuova [agenda dei consumatori](#), che presenta una visione per la politica dei consumatori dell'UE dal 2020 al 2025, è stata comunicata dalla Commissione il 13 novembre 2020. L'agenda propone di adattare svariate direttive al fine di tutelare adeguatamente i consumatori, in particolare per quel che concerne la digitalizzazione, la sostenibilità e la crisi legata alla pandemia di COVID-19. In ambito digitale, la Commissione vuole intensificare la lotta alle truffe online e alla pubblicità occulta, tenendo conto degli interessi dei consumatori nell'elaborazione delle prescrizioni riguardanti l'intelligenza artificiale. Intende inoltre rivedere la direttiva sulla [sicurezza dei prodotti](#), adeguando le disposizioni attuali in risposta alla crescente digitalizzazione e all'aumento esponenziale dei prodotti che ne derivano. Poiché occorre rafforzare la tutela dei consumatori nel campo della digitalizzazione dei servizi finanziari per la clientela privata, anche [le direttive relative ai contratti di credito ai consumatori](#) e alla commercializzazione dei [servizi finanziari](#) sono oggetto della revisione. Per quanto riguarda l'ambiente, la Commissione intende presentare una proposta legislativa che consentirà ai consumatori di essere meglio informati sulla sostenibilità dei prodotti e di godere di una migliore protezione contro pratiche come il greenwashing o l'obsolescenza programmata. Nel quadro della [revisione della direttiva relativa alla vendita dei beni](#) si adopererà inoltre per promuovere la riparazione e i prodotti più sostenibili. Infine, secondo la Commissione, una tutela adeguata dei consumatori dipende anche da una cooperazione efficace all'interno dell'UE e con i partner internazionali. La Commissione vuole potenziare la collaborazione sul piano internazionale, in particolare con la Cina, per tenere conto del boom del commercio online.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale del consumo (UFDC)

Misura 25: nuova agenda dei consumatori

Possibili conseguenze per la Svizzera

L'agenda dei consumatori esprime una visione e un piano d'azione in materia di politica dei consumatori dell'UE. Pertanto non ha conseguenze dirette per la Svizzera. Ad eccezione dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo (a seguito del quale la Svizzera ha recepito in particolare il regolamento [CE] 261/2004 sulla compensazione e l'assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) e dell'Accordo bilaterale sui trasporti terrestri (a seguito del quale la Svizzera ha recepito in particolare il regolamento [CE] 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario e il regolamento [UE] 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel

trasporto effettuato con autobus), attualmente non esiste inoltre nessun accordo che imponga alla Svizzera di adeguare la propria legislazione a quella dell'UE nel campo della tutela dei consumatori.

La Svizzera ha recepito autonomamente la legislazione in materia di tutela dei consumatori, in particolare negli ambiti seguenti: viaggi a tariffe forfettarie, responsabilità per danno da prodotti, vendita a domicilio, credito al consumo, pratiche commerciali sleali e sicurezza dei prodotti. Ciononostante, si riscontra un certo scarto tra la legislazione svizzera e quella europea per quanto riguarda la tutela dei consumatori. Attualmente vengono tuttavia discussi o studiati adeguamenti del diritto svizzero, per esempio in materia di viaggi a tariffe forfettarie, vendita di beni e contratti relativi a beni o servizi digitali.

Nell'agenda dei consumatori, la Commissione insiste a più riprese sull'importanza di una cooperazione tra le autorità per garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. La cooperazione tra le autorità dell'UE è disciplinata dal regolamento (UE) 2017/2394, che prevede la possibilità di concludere accordi con Paesi terzi.

Misura 26: normativa europea sui chip (European Chips Act)

Di che cosa si tratta?

L'8 febbraio la Commissione ha presentato la sua proposta per una [normativa europea sui chip](#) (tutti i documenti in allegato possono essere consultati anche tramite questo link) volta a rafforzare l'industria dei semiconduttori dell'UE. Quest'ultima intende così ampliare la sua quota di mercato globale nel campo dei «semiconduttori all'avanguardia e sostenibili», portandola dall'attuale 10 al 20 per cento entro il 2030 e incrementando la resilienza delle catene di approvvigionamento. A tale scopo vengono indicati **cinque obiettivi strategici**:

- rafforzare la leadership dell'Europa nel campo della ricerca e della tecnologia;
- potenziare la capacità e la leadership in materia di progettazione, fabbricazione e commercializzazione;
- istituire un quadro adeguato per aumentare considerevolmente la capacità produttiva entro il 2030;
- far fronte alla carenza di personale specializzato, attrarre e promuovere nuovi talenti;
- sviluppare le conoscenze sulle catene di approvvigionamento globali e anticipare le crisi future.


La [proposta di regolamento \(all. 2 «European Chips Act» e all. 3 «Annexes»\)](#) prevede **tre componenti principali**.

- Iniziativa «Chip per l'Europa» (capo II): consolidamento delle risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei Paesi terzi che partecipano ad attuali programmi dell'UE, nonché del settore privato. Vengono stanziati 11 miliardi di euro, per esempio per ricerca, sviluppo e innovazione, per l'allestimento di impianti pilota, per la formazione di personale specializzato e per la creazione di una piattaforma di progettazione virtuale.
- Nuovo quadro giuridico per la sicurezza dell'approvvigionamento (capo III): incentivi per investimenti e capacità produttive per chip innovativi/efficienti sotto il profilo energetico, istituzione di un «fondo per i chip» per le startup e le PMI.
- Strumento di monitoraggio e risposta alle crisi (capo IV): coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri. Monitoraggio della domanda e dell'offerta, così come delle catene di approvvigionamento di semiconduttori, al fine di individuare vulnerabilità e carenze. Implementazione di nuovi strumenti di risposta alle crisi.

La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri un **pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per affrontare la carenza di semiconduttori** e un **meccanismo dell'UE per il monitoraggio dell'ecosistema dei semiconduttori** (all. 4 «Recommendation on toolbox»).

La normativa europea sui chip sarà collegata, tra le altre, all'alleanza dell'industria dei semiconduttori e ai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa e integrerà lo [strumento per le emergenze nel mercato unico](#). Nell'ottica di una nuova strategia industriale, la legge è in linea con il programma di lavoro annuale dell'Unione in merito alla normazione per il 2022.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

Attualmente la normativa europea sui chip è in fase di discussione presso il Consiglio e il Parlamento europeo. Il Consiglio ha adottato una posizione generale il 1° dicembre, mentre il Parlamento ha adottato una posizione generale nel febbraio 2023. Da allora sono in corso le trattative interistituzionali (trilogo).

Servizi competenti dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato dell'economia (SECO) / Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Misura 26: normativa europea sui chip

Possibili conseguenze per la Svizzera

I programmi comportano il rischio di un surplus e di una distorsione della concorrenza. Ciò è dovuto al fatto che le misure proposte possono costituire un massiccio intervento nell'economia in termini normativi. Sussiste inoltre il rischio che gli investimenti previsti in quest'ambito determinino uno stravolgimento delle condizioni quadro per la produzione di semiconduttori, che a sua volta potrebbe tradursi in un dislocamento dalla Svizzera verso altri Paesi. Nel corso degli ultimi decenni, la Svizzera si è posizionata in determinati settori di nicchia che potrebbero essere direttamente toccati dalla normativa europea sui chip. Il suo atteggiamento riguardo ai programmi previsti dall'UE e da altri blocchi economici è critico. Le tendenze protezionistiche in tale ottica sono per esempio state identificate come una delle tre sfide centrali nel quadro della nuova strategia di politica economica esterna. Gli sviluppi vengono monitorati con attenzione.

La proposta per un regolamento sui semiconduttori a livello europeo prevede l'istituzione di una nuova impresa comune in questo campo (impresa comune «Chip») che, rispetto all'attuale impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» (KDT JU), disporrà di un budget nettamente più elevato, cofinanziato tramite i programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale. L'impresa comune «Chip» coinvolgerà probabilmente anche il settore privato. L'obiettivo dichiarato del Consiglio federale è l'associazione della Svizzera a questi programmi (nel quadro del pacchetto Orizzonte 2021–2027). La Svizzera si impegna anche per le joint venture a livello europeo. Nel 2018 è diventata membro dell'impresa comune «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea» (ECSEL) nel quadro di Orizzonte 2020 e ha così potuto prendere parte alla governance dell'impresa comune e alla pianificazione strategica, in particolare per quanto riguarda l'agenda di ricerca. Poiché attualmente la Svizzera non è associata a Orizzonte Europa, non può tuttavia diventare membro di KDT JU, che si basa su ECSEL. Anche nel caso di un'associazione, è possibile che la Svizzera resti esclusa da determinate attività a causa della crescente rilevanza della «sovranità tecnologica» nell'UE. Le organizzazioni in Svizzera, dalle università alle imprese del settore industriale, possono però partecipare ai progetti per i quali la SEFRI e Innosuisse garantiscono un finanziamento parziale.

Terzo pilastro: democrazia e ambiente («Costruire una società aperta, democratica e sostenibile»)

Misura 27: piano d'azione per la democrazia europea

Di che cosa si tratta?

La Commissione intende assicurare che i progressi auspicati nel quadro del «decennio digitale europeo» non alterino ulteriormente il **rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali** nell'UE. A tale scopo, propone una «garanzia» sotto forma di un [piano d'azione per la democrazia europea \(European Democracy Action Plan, EDAP\)](#). Quest'ultimo dovrebbe fornire una risposta alle nuove sfide che accompagnano la rivoluzione digitale, come le interferenze ricorrenti nei processi democratici, le minacce rivolte ai giornalisti o la mancanza di trasparenza da parte dei giganti del settore digitale.

La Commissione prevede misure volte a **1) promuovere elezioni libere e regolari, 2) sostenere mezzi d'informazione liberi e indipendenti e 3) contrastare la disinformazione**. Il piano menziona il quadro complementare con la legislazione sui servizi digitali, che garantirà la sorveglianza, la responsabilità e la trasparenza nonché l'implementazione di un **sostegno di coregolamentazione con il codice di buone pratiche rafforzato sulla disinformazione**.

Concretamente, la Commissione intende imporre agli intermediari online e ai fornitori di servizi pubblicitari una serie di obblighi «in modo proporzionato alle loro dimensioni e al loro impatto» per **limitare il microtargeting pubblicitario a fini politici**. Introduce inoltre l'idea di un meccanismo a «rete di sicurezza», che consentirebbe di imporre automaticamente certi obblighi alle grandi piattaforme non firmatarie del codice di buone pratiche. In aggiunta la Commissione mira ad ampliare la gamma di strumenti a disposizione dell'UE per contrastare le ingerenze straniere e le operazioni di influenza, compresi nuovi strumenti che consentiranno di imporre sanzioni finanziarie ai responsabili.


Per quanto riguarda le elezioni, il piano d'azione prevede nuove regole in merito al finanziamento dei partiti politici europei (trasparenza della pubblicità di carattere politico, trasparenza dei finanziamenti e finanziamenti al di fuori dell'UE) e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale (soprattutto in riferimento alla cibersicurezza durante le elezioni).

La Commissione ha anche proposto un aggiornamento del quadro giuridico applicabile alle cittadine e ai cittadini mobili dell'Unione, ovvero a chi risiede in uno Stato membro diverso dal proprio Paese di origine. Tale aggiornamento riguarda le direttive relative al diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali. Le nuove regole sono concepite per far sì che tali cittadine e cittadini siano meglio informati dei loro diritti elettorali nel Paese membro in cui risiedono. Il piano d'azione comprende anche una serie di misure per proteggere i giornalisti. Nel settembre del 2021, la Commissione ha proposto una raccomandazione finalizzata ad aumentare la sicurezza dei giornalisti e di altri professionisti del settore dei media, nel mondo online così come in quello fisico. Sono previste anche misure per promuovere la diversità dei media e aumentare

la trasparenza dei rapporti di proprietà nel settore. In quest'ottica, a settembre del 2022 la Commissione ha adottato una [legge europea per la libertà dei media](#) che propone un nuovo pacchetto di regole volte a salvaguardare il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'UE (cfr. misura 30a).

Le iniziative previste dall'EDAP (in particolare quelle riguardanti il rafforzamento del codice di condotta e delle regole in materia di trasparenza per la pubblicità di stampo politico) integrano le misure proposte nell'ambito del regolamento sui servizi digitali.

Stato dei lavori legislativi



Servizi competenti dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e Cancelleria federale (CaF)

Misura 27: piano d'azione per la democrazia europea

Possibili conseguenze per la Svizzera

La Svizzera non ha ancora aderito alla rete europea di cooperazione in materia elettorale, istituita nel 2019. Alla luce dei progetti concreti di scambi più stretti e più rapidi in seno a tale rete, soprattutto per quel che concerne le questioni legate all'integrità delle elezioni (tra cui la cibersicurezza), la Svizzera trarrebbe beneficio da una partecipazione agli scambi futuri in qualità di osservatrice.

La legislazione federale è stata adeguata riguardo alla trasparenza dei finanziamenti politici. Le nuove disposizioni in materia sono entrate in vigore il 23 ottobre 2022. L'evoluzione della regolamentazione europea non ha conseguenze dirette per la Svizzera, ma va eventualmente presa in considerazione per modifiche future della legislazione. La Svizzera non dispone attualmente di alcuna legge o regola specifica per contrastare la disinformazione.

Nel rapporto sulla politica di sicurezza, il Consiglio federale precisa tuttavia che le attività di influenza e la disinformazione devono essere contrastate potenziando i meccanismi di individuazione tempestiva e monitoraggio della situazione, migliorando la resilienza della popolazione svizzera e assicurando una comunicazione attiva da parte delle autorità. Inoltre, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale (postulato 22.3006 «Valutazione delle minacce derivanti per la Svizzera da campagne di disinformazione») di illustrare con un rapporto la portata della minaccia e le misure concrete da adottare per fronteggiarla. In questo contesto, la Svizzera trarrebbe beneficio da una maggiore integrazione nelle strutture di cooperazione dell'UE, in particolare nel sistema di allarme rapido. Le riflessioni sullo sviluppo di un nuovo regime di sanzioni tematiche sono seguite da vicino.

In generale, il Consiglio federale ha incaricato l'UFCOM di presentare, a inizio 2023, un documento interlocutorio sulla governance degli intermediari. Nell'ottica di tali lavori, gli sviluppi legati al piano d'azione sono monitorati attentamente, soprattutto l'attuazione del codice di buone pratiche rafforzato sulla disinformazione. Questo strumento di autoregolamentazione è stato firmato il 16 giugno 2022 da 34 imprese, che si sono così impegnate a implementare diverse misure per lottare contro la disinformazione, per

esempio demonetizzando chi diffonde informazioni false o fuorvianti, potenziando la cooperazione con gli enti di verifica dei fatti e garantendo l'accesso ai dati a ricercatrici e ricercatori e il monitoraggio del codice da parte di una task force permanente. Tali misure dovrebbero risultare vantaggiose anche per gli utenti svizzeri. Inoltre, l'UFCOM partecipa anche in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA). Grazie a questo statuto di osservatrice e alla sua partecipazione al sottogruppo dell'ERGA sulla disinformazione, che si occupa in particolare dell'EDAP, la Svizzera può seguire da vicino i lavori dell'UE nella lotta alla disinformazione.

Misura 28: piano d'azione per i media e gli audiovisivi

Di che cosa si tratta?


A integrazione della sua strategia sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e del suo piano d'azione per la democrazia, il 3 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una serie di dieci azioni con cui intende «sostenere la ripresa e la trasformazione» del settore europeo dei mezzi di informazione e degli audiovisivi ([Media and Audiovisual Action Plan, MAAP](#)).

Una serie di problemi di lunga data ha indebolito i settori europei dei mezzi di informazione e degli audiovisivi rispetto alla concorrenza a livello mondiale. Tale indebolimento è stato accentuato dalla crisi legata alla pandemia di COVID-19, che ha determinato un calo degli introiti pubblicitari e della frequentazione dei cinema (con perdite stimate intorno a 100 000 euro per schermo al mese durante i periodi di lockdown), come anche un arresto della produzione. Per quel che concerne i mezzi d'informazione, è stata registrata una flessione delle entrate (che in ambito pubblicitario hanno subito un calo tra il 30 e l'80%). Ora che le piattaforme online di Paesi terzi conquistano importanti quote di mercato, questa situazione potrebbe compromettere l'autonomia strategica dei settori europei dei media.

La Commissione vuole creare **un mercato europeo delle opere audiovisive** e incentivare i **media a condividere i dati**. A luglio del 2021 la Commissione ha lanciato uno strumento interattivo volto a orientare le imprese del settore verso gli ausili previsti, in particolare quelli finanziari, e a favorire un dialogo con l'industria audiovisiva al fine di concordare misure concrete per migliorare l'accesso ai contenuti audiovisivi tra i vari Paesi dell'UE. Una nuova piattaforma d'investimento nel settore audiovisivo, lanciata tramite fondi dei programmi Europa creativa e InvestEU, mira a raccogliere 400 milioni di euro nell'arco di sette anni, a partire dal 2022.

Il MAAP si riferisce in diverse parti al programma Europa creativa. Il budget destinato a quest'ultimo per il periodo dal 2021 al 2027 è pari a 2,44 miliardi di euro, ovvero il 50 per cento in più rispetto al programma precedente (2014-2020).

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 28: piano d'azione per i media e gli audiovisivi

Possibili conseguenze per la Svizzera

Anche i media svizzeri sono confrontati con un notevole calo degli introiti derivanti dalla pubblicità e dal pubblico. Per migliorare le condizioni quadro in cui operano, il Consiglio federale ha deciso di sostenere i media con un pacchetto di misure (ampliamento del sostegno indiretto alla stampa, sostegno ai media online e provvedimenti generali a favore dei media elettronici). Questo pacchetto di misure è stato respinto in occasione della votazione popolare del 13 febbraio 2022. Diversi interventi relativi alla promozione dei media sono attualmente in sospeso presso il Parlamento. Il postulato Christ, che chiede al Consiglio federale di elaborare una strategia per un sostegno dei media orientato al futuro, è stato accolto. In svariati altri ambiti, incluso il MAAP (in particolare la promozione di spazi europei di dati nel settore dei media, la coalizione industriale europea di realtà virtuale e aumentata ecc.), non esistono regolamentazioni o iniziative analoghe in Svizzera. Una delle interfacce della Svizzera con le misure del MAAP è il programma Europa creativa, lo strumento essenziale dell'UE per la promozione delle arti e della cultura. La Svizzera non partecipa al programma per il periodo in corso (2021-2027). Il Consiglio federale sta però valutando la possibilità di tornare a farne parte durante questo periodo alla luce di questioni fondamentali (allineamento della legislazione svizzera alla direttiva europea sui servizi di media audiovisivi, contesto generale delle relazioni bilaterali con l'UE; cfr. obiettivi del Consiglio federale 2021).

Per compensare la mancata partecipazione della Svizzera al programma MEDIA, il DFI ha adottato una serie di disposizioni transitorie a partire dal 2014 (attualmente: ordinanza del DFI sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA). Queste ultime sono volte a compensare gli svantaggi finanziari della mancata partecipazione della Svizzera e ammontano a circa 4,5 milioni di franchi all'anno. Nonostante tali misure di compensazione, la perdita di accordi di co-produzione internazionali e la presenza ridotta di film svizzeri ai festival internazionali indeboliscono l'industria cinematografica del Paese.

Misura 29: regolamento per la libertà dei media

Di che cosa si tratta?

Il 16 settembre 2022 la Commissione ha adottato una [legge europea per la libertà dei media](#) volta a salvaguardare il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'UE. Questa legge si basa sul [regolamento sui servizi digitali](#) (DSA) e sul nuovo [codice di buone pratiche sulla disinformazione](#). Al contempo, la Commissione ha adottato anche una [raccomandazione](#) complementare per promuovere le garanzie interne destinate a preservare l'indipendenza editoriale. Gli elementi fondamentali di questa legge sono descritti qui di seguito.

Indipendenza editoriale

Il regolamento proposto prevede di **rafforzare la libertà editoriale delle imprese del settore dei media** e imporre agli Stati membri di rispettare la libertà editoriale dei fornitori di servizi mediatici, nonché di migliorare la protezione delle fonti giornalistiche. I media devono rendere accessibili le informazioni riguardanti la loro proprietà e prendere misure adeguate per assicurare l'indipendenza delle decisioni editoriali, garantendo «che chiunque abbia interessi in fornitori di servizi di media tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità renda noto qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale».

Divieto di impiegare spyware contro i media

La legge prevede garanzie per **impedire l'utilizzo di spyware** contro i media, i giornalisti e le loro famiglie. Il regolamento stabilisce le eccezioni possibili per ragioni di sicurezza nazionale o per lo svolgimento di inchieste in relazione a reati gravi, come il terrorismo, il maltrattamento di un minore o l'omicidio. I giornalisti interessati avranno il diritto di richiedere una tutela giurisdizionale nello Stato membro in questione. Ogni Paese membro dovrà definire un'autorità indipendente incaricata di esaminare i reclami presentati dai giornalisti vittime di spyware.

Indipendenza dei media di servizio pubblico

La legge presta particolare attenzione ai **media di servizio pubblico** che svolgono un ruolo specifico affinché la popolazione abbia accesso all'informazione e che, a causa della loro fonte di finanziamento, sono particolarmente esposti al rischio di ingerenze politiche. Il regolamento propone che il finanziamento concesso ai media di servizio pubblico sia sufficiente e stabile in modo da garantirne l'indipendenza editoriale.

Pluralismo dei media

La legge stabilisce regole e procedure nazionali per la **valutazione delle concentrazioni nel mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale**, fatte salve le norme in materia di concorrenza applicabili. Tale valutazione deve basarsi su criteri come gli effetti sulla formazione dell'opinione pubblica, le garanzie per l'indipendenza editoriale e la sostenibilità economica.

Trasparenza della pubblicità statale

La legge definisce **nuovi requisiti riguardanti l'allocazione della pubblicità statale ai media**, che dovrà avvenire in modo **trasparente, obiettivo, proporzionato e non discriminatorio**, al fine di ridurre il rischio che i fondi pubblici vengano utilizzati per servire interessi di parte. I governi e le imprese pubbliche dovranno pubblicare ogni anno le informazioni concernenti le spese pubblicitarie da loro allocate a fornitori di servizi media, inclusi il nome del fornitore da cui sono stati acquistati i servizi pubblicitari e gli importi spesi.

Moderazione dei contenuti mediatici

La legge per la libertà dei media integra il regolamento sui servizi digitali (DSA). La proposta offre una **protezione supplementare contro il ritiro ingiustificato**, da parte delle grandi piattaforme online con più di 45 milioni di utenti nell'UE, **di contenuti mediatici prodotti conformemente alle norme professionali**. Nelle situazioni che non comportano un rischio sistemico, come la disinformazione, le grandi piattaforme devono comunicare le ragioni della sospensione dei contenuti ai fornitori di servizi di media prima che la sospensione abbia effetto secondo una procedura di allerta precoce.

Nuovo comitato europeo per la libertà dei media

La Commissione propone di creare un **nuovo comitato europeo per i servizi di media, che sostituirà e succederà al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)**, istituito con la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA). Il nuovo comitato sarà incaricato di promuovere l'applicazione coerente della legge per la libertà dei media e del più ampio quadro legislativo dell'UE in materia, di offrire consulenza sugli aspetti normativi, tecnici o pratici della regolamentazione dei media, di fornire pareri sulle misure nazionali e sulle concentrazioni nel mercato mediatico che potrebbero avere un impatto sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, nonché di promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media.

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

Il regolamento è ora oggetto di discussione presso il Consiglio e il Parlamento europeo.

Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 29: regolamento per la libertà dei media

Possibili conseguenze per la Svizzera

Le misure previste dalla legge europea per la libertà dei media rispondono principalmente a problematiche specifiche riguardanti determinati Stati membri dell'UE, che però in Svizzera non si pongono o sussistono solo in misura limitata. Nel nostro Paese, per esempio, non esistono direttive speciali in materia di trasparenza per le campagne della Confederazione e la relativa allocazione di annunci in quanto, contrariamente a certi Paesi dell'UE, l'attribuzione di pubblicità statale non implica la promozione dei fornitori di servizi mediatici. In Svizzera la selezione dei titoli nel quadro di una campagna avviene caso per caso in base agli obiettivi definiti e alla relativa strategia mediatica.

Di conseguenza, nel contesto svizzero non vengono adottate misure analoghe per la creazione di un sistema globale di protezione dei media. Elementi centrali, come la trasparenza in fatto di fondi statali per la promozione dei media, sono inoltre già garantiti. Le testate che beneficiano di tariffe postali ridotte (sostegno indiretto alla stampa) sono per esempio pubblicate sul sito web dell'UFCOM. Anche i contributi a favore delle emittenti radiotelevisive con mandato di prestazioni sono riportati sul sito dell'UFCOM.

Sebbene la Svizzera non sia direttamente toccata dalle misure previste, è importante continuare a monitorare gli sviluppi nel contesto dell'UE poiché fungono da base per la creazione di standard di regolamentazione uniformi a livello europeo. Non da ultimo, associazioni o accordi futuri in un ambito rilevante per i media potrebbero richiedere l'implementazione di un regime analogo anche in Svizzera.

Misura 30: iniziativa per un'elettronica circolare

Di che cosa si tratta?

La Commissione ha pubblicato un **primo pacchetto «economia circolare»** il 30 marzo 2022. Tale pacchetto si iscrive nel quadro del [piano d'azione per l'economia circolare](#) del 2020, elemento centrale del patto verde europeo (Green Deal) contenente proposte legislative della Commissione che, in un secondo momento, dovranno essere adottate dal Parlamento e dal Consiglio europeo.

Le due proposte principali del primo pacchetto, ovvero la sostituzione della direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile con un [regolamento](#) e la revisione del [regolamento](#) sui prodotti da costruzione, sono accompagnate da una [strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari](#) (non disponibile in italiano) e da proposte tese a consolidare il ruolo dei consumatori.

Il campo d'applicazione del **regolamento sulla progettazione ecocompatibile** è esteso a prodotti che non rientrano nell'ambito dell'energia. Il regolamento proposto prevede inoltre requisiti supplementari in materia di informazione, in particolare l'introduzione di **passaporti digitali** per i prodotti. Questi passaporti consentono di contrassegnare e identificare i prodotti associandovi dati sulla sostenibilità e sulla loro conformità ai principi dell'economia circolare, riducendo così l'onere amministrativo delle imprese e delle autorità doganali e assicurando una maggiore trasparenza per i consumatori.

La proposta di [direttiva volta a rafforzare il ruolo dei consumatori](#) nell'UE prevede un potenziamento delle misure relative al greenwashing e all'obsolescenza programmata, così come un ampliamento della lista di pratiche ingannevoli vietate. Al inizio 2023, in un secondo pacchetto «economia circolare», la Commissione ha inoltre annunciato una serie di proposte per promuovere le modalità di riparazione e riutilizzo nonché per un regolamento sulla prova dei dati ambientali.

L'introduzione di un caricabatterie universale per i cellulari e altri dispositivi simili è stata oggetto di un [accordo](#) (non disponibile in italiano) tra il Consiglio e il Parlamento europeo a ottobre del 2022. La [risoluzione legislativa](#) del Parlamento è stata adottata il 4 ottobre 2022 e deve ancora essere formalmente adottata dal Consiglio prima che venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel primo semestre del 2022, la Commissione ha sottoposto a consultazione pubblica una proposta di revisione della direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Elaborata quale integrazione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva definisce le procedure di valutazione per l'impiego di dieci sostanze pericolose (tra cui il piombo, il mercurio e il cadmio).

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Misura 30: iniziativa per un'elettronica circolare

Possibili conseguenze per la Svizzera

Un recepimento autonomo di alcune di queste misure da parte della Svizzera potrebbe avere un certo impatto sull'economia, sui consumatori e sull'ambiente. Da diversi anni la Svizzera recepisce, nell'ordinanza sull'efficienza energetica (RS 730.02), la maggioranza dei requisiti derivanti dai regolamenti esecutivi che completano la direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile. L'[art. 35i LPAmb](#), proposto nell'ambito dell'[iniziativa parlamentare](#) 20.433 «Rafforzare l'economia circolare svizzera», costituirebbe una base legale per il recepimento rapido dei requisiti dell'UE nel campo dell'economia circolare e dell'impiego efficiente delle risorse vantaggiose per la Svizzera. Le imprese beneficerebbero così di condizioni d'accesso al mercato identiche in Svizzera e nell'UE. I requisiti in materia di progettazione ecocompatibile contribuiscono a migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la resilienza dell'economia svizzera. Per esempio il miglioramento della reperibilità, così come la disponibilità di pezzi di ricambio e di istruzioni per la riparazione, consentono di prolungare la durata di utilizzo dei dispositivi elettronici. In caso di carenza di semiconduttori, computer o smartphone, ciò sarebbe di fondamentale importanza per l'economia e la sicurezza del Paese. Infine, il prolungamento della durata di utilizzo degli apparecchi elettronici avrebbe un notevole impatto positivo anche sull'ambiente, riducendo lo sfruttamento delle risorse materiali ed energetiche e la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per le imprese esportatrici svizzere è importante godere della massima libertà possibile nel commercio con l'UE e con il resto del mondo. L'armonizzazione delle norme con quelle dell'UE eviterà la creazione di ostacoli nell'accesso al mercato europeo. Prolungare la durata di vita e la garanzia dei dispositivi, come anche assicurare che siano riparabili, permette di sostituirli meno frequentemente, con conseguenti vantaggi per i consumatori. L'introduzione di norme uniformi semplifica anche il riutilizzo dei caricatori e evita che questi vengano gettati sebbene funzionino ancora. Per consentire ai consumatori di prendere decisioni più consapevoli, le imprese potrebbero essere tenute a fornire informazioni supplementari sugli aspetti ambientali dei loro prodotti, come previsto dall'«Iniziativa per un'elettronica circolare». In aggiunta, la restrizione dell'utilizzo di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce a ridurre gli effetti negativi sulla salute e a tutelare l'ambiente. La maggior parte delle esternalità negative si ripercuote inoltre all'estero. È solo nel caso di certi prodotti il cui utilizzo comporta un consumo significativo di risorse o che generano emissioni relativamente elevate (p. es. i vecchi motori a combustione interna) che una sostituzione rapida con prodotti meno avidi di risorse può essere, in ultima analisi, benefica per l'ambiente. Le regolamentazioni possono tradursi in costi aggiuntivi per le imprese e i consumatori. Il mercato può inoltre essere limitato in una certa misura, in quanto i prodotti che non corrispondono alle prescrizioni, per esempio a causa di un livello di garanzia inferiore, non sarebbero più autorizzati. Se le regolamentazioni verranno recepite, bisognerà ridurre al minimo i relativi costi.

Se l'introduzione di passaporti dettagliati per i prodotti conformemente alla proposta della Commissione del marzo 2022 dovesse essere adottata, occorrerà esaminare una nuova modifica delle basi legali.

Misura 31: trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza (compresa l'interoperabilità delle prescrizioni e delle cartelle cliniche elettroniche)

Di che cosa si tratta?

Già nel 2011, la direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ha istituito la rete di assistenza sanitaria online (eHealth) per ottimizzare l'interoperabilità dei servizi sanitari nell'UE, basata su una collaborazione volontaria tra gli Stati membri. Questa rete ha allestito l'infrastruttura «La mia salute @ UE», che permette di archiviare e scambiare i dati relativi alla salute in modo sicuro, efficace e interoperabile. La direttiva ha inoltre gettato le basi per la creazione delle reti europee dei centri di riferimento (ERN) per malattie rare, fondate su un'infrastruttura digitalizzata che consente lo svolgimento di visite mediche virtuali.

Nel 2018 la Commissione ha pubblicato una [comunicazione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza](#), definendo tre priorità: 1) accesso sicuro delle cittadine e dei cittadini ai propri dati sanitari, anche oltre i confini del loro Paese; 2) assistenza personalizzata tramite un'infrastruttura europea di dati comune che consenta a ricercatrici e ricercatori e altri professionisti di condividere le risorse (dati, competenze, elaborazione informatica e capacità di archiviazione) in tutta l'UE; 3) strumenti digitali per dare maggiore autonomia a cittadine e cittadini, p. es. per un riscontro da parte dell'utenza e per il potenziamento dell'assistenza incentrata sulle persone. Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha presentato un [formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche](#) per consentire uno scambio sicuro, interoperabile e transfrontaliero dei dati sanitari elettronici nell'UE. Tale quadro comprende: a) un insieme di principi volti a disciplinare l'accesso e lo scambio di cartelle cliniche elettroniche tra gli Stati membri dell'UE; b) una serie di specifiche tecniche comuni necessarie per lo scambio transfrontaliero di dati; c) un processo finalizzato a portare avanti i lavori di elaborazione di un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche, sulla base delle specifiche tecniche. La raccomandazione incoraggia anche gli Stati membri a garantire l'accesso sicuro ai sistemi delle cartelle cliniche elettroniche a livello nazionale.

Il 3 maggio 2022 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento per istituire uno spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space, [EHDS](#)). Tale proposta di regolamento è attualmente oggetto di discussione presso il Consiglio e il Parlamento europeo. L'EHDS prevede, da un lato, un uso primario (rafforzamento del margine di manovra degli individui grazie a un migliore accesso digitale ai loro dati sanitari elettronici) e, dall'altro, un uso secondario dei dati (creazione di un ambiente coerente, affidabile ed efficace per la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione delle politiche e le attività di regolamentazione).

Stato dei lavori legislativi



Follow-up:

L'EHDS è attualmente oggetto di discussioni presso le istituzioni dell'UE.

Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

Misura 31: trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

Possibili conseguenze per la Svizzera

Sarà possibile effettuare un'analisi chiara degli effetti potenziali per la Svizzera soltanto una volta che il regolamento relativo alla creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari (EHDS) sarà stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio europeo. La partecipazione attiva a questo ecosistema di interoperabilità (EHDS) richiede una base contrattuale bilaterale tra la Svizzera e l'UE.

Quarto pilastro: misure internazionali

Misura 32: strategia di cooperazione digitale mondiale

Di che cosa si tratta?

La **strategia digitale dell'UE del febbraio 2020** comprende una parte dedicata allo sviluppo di una **strategia di cooperazione digitale mondiale**. La Commissione vuole estendere il modello europeo nel mondo con una strategia incentrata sullo sviluppo del digitale e sui diritti fondamentali, rispecchiando anche i lavori dell'UE sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare in Africa e in ambiti come il rafforzamento delle capacità. Una **strategia di cooperazione digitale mondiale** avrebbe dovuto essere presentata nel 2021, ma ad oggi non è ancora stata pubblicata. Parallelamente è stata presentata una piattaforma per lo sviluppo dedicata al digitale (cfr. misura 32).

Il 26 gennaio 2022 la Commissione ha presentato un progetto di [dichiarazione sui diritti e i principi digitali](#) essenziali per la trasformazione digitale, come porre le cittadine e i cittadini e i loro diritti al centro di questo processo, favorire la solidarietà e l'inclusione, garantire la libertà di scelta online, incentivare la partecipazione allo spazio pubblico digitale e aumentare la sicurezza e la protezione e delle persone, conferendo loro una maggiore autonomia. L'UE intende promuovere tale dichiarazione nelle sue relazioni con le altre organizzazioni internazionali e i Paesi terzi affinché i principi definiti servano da fonte d'ispirazione per i partner internazionali. Questa dichiarazione solenne è stata firmata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre 2022.

Al contempo, l'UE ha avviato partenariati digitali con diversi Paesi e organizzazioni internazionali, come l'Unione africana (nel 2019), gli Stati Uniti con il Consiglio per il commercio e la tecnologia (settembre 2021), il Giappone (maggio 2022), la Corea del Sud (novembre 2022) e l'India (*EU-India Connectivity Partnership*, maggio 2021). L'idea di questi partenariati è favorire l'allineamento o la convergenza con le norme e gli standard normativi dell'UE su questioni come la protezione dei dati, l'uso etico dell'IA, la cibersicurezza, la lotta contro la disinformazione e i contenuti illegali online. L'UE si allea con partner che condividono i suoi valori e la sua visione di trasformazione digitale incentrata sull'essere umano, dando vita a un nuovo strumento di promozione di tale visione e dei principi dell'UE in fatto di economia e società digitali.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

Misura 32: strategia di cooperazione digitale mondiale

Possibili conseguenze per la Svizzera

L'UE si impegna per consolidare i suoi valori, principi e regole nel campo del digitale in quanto norme sul piano internazionale. La strategia di cooperazione mondiale in ambito digitale mira anche a definire le condizioni della cooperazione con gli Stati che non fanno parte dell'UE. L'impatto potenziale di tale misura per la Svizzera potrà essere analizzato soltanto in seguito alla sua pubblicazione. La Svizzera continua a seguire le iniziative dell'UE in questo settore ed elabora la sua politica in merito sulla base delle strategie seguenti: Strategia di politica estera 2020–2023 (priorità tematica n. 4: digitalizzazione), Strategia di politica estera digitale 2021–2024 (campo d'azione n. 1: governance digitale), Strategia Svizzera digitale (campo d'azione n. 9: impegno internazionale) e strategia di politica economica esterna (campo d'azione n. 7: integrare l'economia digitale).

La Svizzera ha lo statuto di osservatrice nel gruppo di lavoro di alto livello sulla governance di internet (High Level Group on Internet Governance, HLIG), diretto dalla Commissione, che serve a favorire lo scambio tra quest'ultima e gli Stati membri nel campo della governance internazionale di Internet. Finora, la Svizzera poteva prendere parte alle riunioni pubbliche e a porte chiuse (vale a dire riservate agli Stati membri) del gruppo. A seguito di una recente modifica dei termini di riferimento del gruppo, promossa dal Segretariato generale dell'UE, in futuro la Svizzera (come anche gli altri osservatori, ovvero la Norvegia e l'Islanda) potrà partecipare unicamente ad hoc alle riunioni riservate ai Paesi membri.

Misura 33: piattaforma digitale per lo sviluppo


Di che cosa si tratta?

La piattaforma [Digital4Development](#) (sito non disponibile in italiano), presentata l'8 dicembre 2020, riunisce gli attori chiave degli Stati membri dell'UE, del settore privato, della società civile e delle istituzioni finanziarie per un impegno strategico dell'UE nel quadro di partenariati digitali a livello internazionale. L'obiettivo della piattaforma è incrementare gli investimenti nella trasformazione digitale nei Paesi partner dell'UE e promuovere un quadro normativo completo, fondato su una serie di valori, per un'economia e una società digitali.

La prima componente regionale della piattaforma è l'[AU-EU D4D Hub](#), che promuove nuovi partenariati internazionali sulla trasformazione digitale tra l'Unione europea e gli Stati partner in Africa. In tale ottica offre servizi in materia di cooperazione tecnica e condivisione delle informazioni e delle competenze, favorendo l'elaborazione partecipativa di nuovi quadri normativi. Una piattaforma simile è stata lanciata per i partenariati con l'America latina e i Caraibi.

[Maggiori informazioni](#)

Stato dei lavori legislativi



Misura 33: piattaforma digitale per lo sviluppo

Servizio competente dell'Amministrazione federale: Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC/DFAE)

Possibili conseguenze per la Svizzera

La Svizzera svolge un ruolo di primo piano nel consolidamento della cooperazione tra i principali attori della politica digitale nella Ginevra internazionale e vuole ampliare la collaborazione con altri grandi centri (hub) digitali e politici.

Con l'hub D4D, i membri dell'Unione europea adottano una strategia digitale globale e multistakeholder, favoriscono il dialogo, incentivano gli investimenti di vari partner europei e mondiali e, mediante la cooperazione, colgono le opportunità offerte dal digitale per affrontare sfide complesse.

Dal punto di vista della Svizzera, l'hub D4D è uno strumento utile per sostenere la trasformazione digitale dei Paesi in via di sviluppo e ridurre il divario digitale. L'obiettivo della piattaforma è in linea con quelli della cooperazione internazionale della Svizzera (promozione di una transizione digitale sostenibile e inclusiva). Al contempo, il partenariato digitale tra l'UE e altre entità può contribuire ad armonizzare le politiche, le leggi e le regolamentazioni in questo settore.

La piattaforma aiuterà inoltre la Svizzera a identificare potenziali collaborazioni con l'UE e i Paesi partner o ad analizzare le complementarità nei suoi programmi, p. es. nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

Misura 34: strategia di normazione europea – parte digitale

Di che cosa si tratta?

Secondo la Commissione «l'Europa deve ora fare strada nell'adozione e nel processo di standardizzazione della nuova generazione di tecnologie: blockchain, supercalcolo, tecnologie quantistiche, algoritmi e strumenti per consentire la condivisione e l'uso di dati».

Il 2 febbraio 2022 la Commissione ha pubblicato, dopo diversi rapporti, una nuova [strategia di normazione](#) volta a rafforzare la competitività mondiale dell'UE, a favorire il passaggio a un'economia mondiale resiliente, verde e digitale e a fissare i valori democratici nelle applicazioni tecnologiche. L'UE reputa che la capacità di elaborare norme internazionali per i prodotti, i processi e i servizi digitali in qualità di punto di riferimento mondiale sia essenziale al fine di conquistare la leadership digitale. La strategia prevede cinque serie di misure: 1) anticipare, definire le priorità e gestire le esigenze legate alla normazione in ambiti strategici; 2) migliorare la governance e l'integrità del sistema europeo di normazione; 3) rafforzare il ruolo guida dell'Europa in materia di norme mondiali; 4) promuovere l'innovazione e 5) favorire il ricambio generazionale di esperte ed esperti. Per attuare la strategia è stato proposto anche di adeguare il [regolamento 1025/2012](#) sulla normazione. A tale scopo, i negoziati tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione (trilogo) sono già stati [conclusi](#) in occasione della prima tornata, il 12 ottobre 2022. In relazione alla strategia di normazione del 2 febbraio 2022, la Commissione ha istituito il gruppo di esperti «Forum ad alto livello sulla normazione europea», incaricato di:


- 1) affiancare l'identificazione e l'attuazione delle priorità annuali nel campo della normazione europea, a sostegno di un mercato unico verde, digitale, equo e resiliente;
- 2) facilitare l'identificazione di eventuali esigenze future in materia di normazione per sostenere la legislazione, i programmi e le politiche dell'UE.

Il Forum avrà inoltre il compito di fornire consulenza alla Commissione sui punti seguenti:

- 3) le questioni legate alla politica europea di normazione;
- 4) il coordinamento della rappresentanza effettiva degli interessi dell'UE presso le organizzazioni e gli organismi internazionali per la normazione;
- 5) la verifica che le attività di normazione europee rispondano alle esigenze nell'ottica di rendere l'economia dell'UE più verde, digitale, equa e resiliente;
- 6) il collegamento più efficiente delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione con la normazione, come anche il rafforzamento dell'insegnamento universitario, delle capacità e delle competenze tecniche in campo normativo.

In parallelo la Commissione elabora il [programma continuativo per la normazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione \(TIC\) del 2020](#), che viene aggiornato annualmente, in collaborazione con [la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC](#). Il documento elenca tutti i temi identificati quali priorità politiche dell'UE per cui la normazione, le norme o le specifiche tecniche delle TIC dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell'attuazione della politica. Il programma copre le tecnologie «d'importanza orizzontale», la cui applicazione ha un impatto significativo in diversi ambiti tecnici, nel contesto delle infrastrutture e della normazione delle TIC.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Misura 34: strategia di normazione europea – parte digitale

Possibili conseguenze per la Svizzera

La Svizzera partecipa alla *European Multistakeholder Platform on ICT Standardisation* (MSP), una piattaforma per lo scambio di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri, la comunità di normazione e la società civile che elabora, tra gli altri con la Commissione, il programma continuativo dell'UE per la normazione del settore delle TIC. La Svizzera partecipa anche al comitato di normazione istituito dal regolamento 1025/2012 dell'UE.

La Svizzera fa inoltre parte della categoria «rossa» degli organismi europei di normazione, in particolare del CEN, del Cenelec e dell'ETSI, nonché delle organizzazioni internazionali di normazione, in particolare l'ISO, l'IEC e l'ITU. I lavori condotti da tali organizzazioni internazionali sono decisivi ai fini della strategia di normazione dell'UE. Le norme armonizzate a livello internazionale rivestono una grande importanza, soprattutto nel settore dei prodotti TIC. L'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV) è incaricata di rappresentare gli interessi svizzeri negli organi direttivi della maggioranza degli organismi internazionali di normazione (art. 11 LOTC, RS 946.51).

La strategia digitale europea mira a promuovere le seguenti nuove tecnologie per la normazione europea a cui la Svizzera partecipa: blockchain, calcolo ad alte prestazioni, tecnologia quantistica, algoritmi e strumenti per lo scambio e l'utilizzo dei dati. In numerosi ambiti, la legislazione definisce unicamente i requisiti di base e rinvia a norme che consentono di concretizzarli. Le norme legate ad ambiti come il 5G/6G, l'informatica nel cloud o la cibersicurezza avranno per esempio un ruolo determinante nell'implementazione della legislazione in Europa e in Svizzera. Attualmente la Svizzera esamina le possibilità di estendere le sue attività negli organi corrispondenti e negli organismi di normazione a livello europeo e internazionale.

La Svizzera parteciperà al «Forum ad alto livello sulla normazione europea» tramite l'AELS.

Le tecnologie e i campi di applicazione seguenti sono stati definiti come prioritari ai sensi della Strategia Svizzera digitale e potrebbero trarre beneficio dalla normazione: pianificazione e costruzione immobiliari, città intelligenti, intelligenza artificiale ecc. Queste tematiche rientrano in parte anche nella strategia europea in materia di normazione (cfr. [programma continuativo per la normazione delle TIC](#)).

Inoltre, in occasione della sua seduta del 31 agosto 2022, il Consiglio federale ha preso atto di un rapporto sulla promozione degli organismi di normazione nel contesto della digitalizzazione. Tale rapporto fornisce conoscenze che contribuiscono a promuovere le attività di normazione tecnica in Svizzera. Si tratta di una tappa fondamentale affinché gli interessi della Svizzera siano rappresentati in modo coordinato negli organismi di normazione europei e internazionali.


Misura 35: rilevamento delle opportunità e piano d'azione per promuovere l'approccio europeo nelle relazioni bilaterali e negli organismi multilaterali

Di che cosa si tratta?

La [strategia digitale](#) parla di «una mappatura delle opportunità e un piano d'azione per promuovere l'approccio europeo nelle relazioni bilaterali e nei consessi multilaterali (secondo trimestre del 2020)».

Ad oggi nessun documento è stato pubblicato. A gennaio del 2022 la Commissione ha però presentato un progetto di [dichiarazione sui diritti e i principi digitali](#) essenziali per la trasformazione digitale, come porre le cittadine e i cittadini e i loro diritti al centro di questo processo, favorire la solidarietà e l'inclusione, garantire la libertà di scelta online, incentivare la partecipazione allo spazio pubblico digitale e aumentare la sicurezza e la protezione e delle persone, conferendo loro una maggiore autonomia. L'UE intende promuovere tale dichiarazione nelle sue relazioni con le altre organizzazioni internazionali e i Paesi terzi affinché i principi definiti servano da fonte d'ispirazione per i partner internazionali, al fine di guidare una trasformazione digitale che ponga le persone in primo piano nel mondo intero. Questa dichiarazione è stata firmata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre 2022.

Stato dei lavori legislativi



Servizio competente dell'Amministrazione federale: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Misura 35: rilevamento delle opportunità e piano d'azione per promuovere l'approccio europeo nelle relazioni bilaterali e negli organismi multilaterali

Possibili conseguenze per la Svizzera

Un'analisi delle possibili conseguenze di questa misura per la Svizzera potrà essere effettuata solo in seguito alla sua pubblicazione. La Svizzera continua a seguire le iniziative dell'UE in questo settore ed elabora la sua politica in merito a tali tematiche sulla base delle strategie seguenti: [Strategia di politica estera 2020–2023](#) (priorità tematica n. 4: digitalizzazione), [Strategia di politica estera digitale](#) (campo d'azione n. 1: governance digitale) e [Strategia Svizzera digitale](#) (campo d'azione n. 9: impegno internazionale).

Se si considerano le informazioni disponibili, gli obiettivi della dichiarazione auspicata dall'UE saranno presumibilmente simili a quelli delle strategie della Svizzera.

